

Tavolo:	10
Titolo:	Minori e mafie
Coordinatori:	Francesco Cascini, magistrato - Roberto Di Bella, magistrato

ABSTRACT (SINTESI DELLE ANALISI E DELLE PROPOSTE)

E' un fatto ormai riconosciuto, anche processualmente, che le organizzazioni mafiose reclutano e si avvalgono per lo svolgimento di attività illecite di ragazzi minorenni, talvolta facendo leva sulla loro condizione di non imputabilità

Molti di questi giovani, in particolare nel Mezzogiorno, sono reclutati in quartieri ad alta disoccupazione e provengono da famiglie in condizioni di disagio socio-economico.

Alcuni quartieri periferici delle città del meridione sono sostanzialmente abbandonati, il tessuto sociale è profondamente degradato ed elevato è il tasso di inosservanza dell'obbligo scolastico, soprattutto dopo il conseguimento del diploma di scuola media secondaria di primo grado.

In questo humus i sistemi di criminalità organizzata, pur nelle differenti sfaccettature degli specifici contesti territoriali, diventano punto di riferimento per giovani e giovanissimi. Nella crisi della scuola, della famiglia e delle altre strutture sociali, le mafie sembrano spesso l'unico soggetto che riesce a dare un'identità e una parvenza di integrazione a ragazzi che hanno davanti a sé soltanto la miseria economica e culturale dei nuclei di provenienza e la disattenzione delle istituzioni.

In alcune realtà, come quella calabrese o siciliana, i contesti criminali presentano una forte connotazione familiare, dove il coinvolgimento di minorenni anche non imputabili in attività delittuose è norma di vita: i ragazzi vivono in famiglie, dove hanno da sempre respirato aria di violenza e di prevaricazione, in cui la cultura di mafia è tramandata per assicurare continuità generazionale, con grave violazione dei doveri riconnessi alla responsabilità genitoriale. Famiglie in cui la cifra è la trasmissione di disvalori sociali.

Accanto a questo quadro, noto e radicato, sussistono altri fattori emergenti, come gli aspetti che riguardano i minori migranti e i giovani adulti migranti, la loro riduzione in schiavitù, la loro massiccia sparizione, il loro sfruttamento in attività talvolta lavorative, ma sempre al di fuori di schemi di legalità, talvolta decisamente delittuose. Situazioni non ancora esplorate ma presenti, in parte intuibili e in parte note.

Ciò premesso, il tavolo 10 si è proposto di operare una revisione critica degli istituti giuridici (penali, civili e procedurali), delle disposizioni di pubblica sicurezza e degli strumenti sociali previsti per la prevenzione del crimine minorile e a tutela dei minori appartenenti a contesti di criminalità organizzata anche straniera, che siano a qualunque titolo – autori o vittime di reati - destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Dai pareri e contributi raccolti è emersa la necessità di individuare un modello giuridico, organizzativo e sociale realmente efficace, che affronti in un'ottica di sistema il fenomeno della devianza minorile, del coinvolgimento dei giovani nelle associazioni criminali e della suggestione esercitata da determinati modelli culturali nelle variegate realtà territoriali.

Nel dettaglio, si è approfondito il rapporto tra responsabilità genitoriale e indottrinamento mafioso; in tale contesto si è ravvisata la necessità di definire – coerentemente alla normativa interna e internazionale – i limiti della discrezionalità educativa dei genitori, con l'obiettivo di garantire il fondamentale diritto del minore a ricevere un'educazione responsabile, conforme ai valori costituzionali e della civile convivenza.

In via consequenziale, il gruppo di lavoro ha ipotizzato delle linee guida e delle modifiche normative idonee a fungere da guida interpretativa al giudice che si occupa dei minori nei procedimenti *de potestate*. Come logico corollario, il tavolo ha individuato alcune misure normative e sociali, idonee a prevenire il disagio giovanile e a tutelare le vittime dei reati in relazione agli specifici contesti territoriali, avendo riguardo alla necessità di realizzare un circuito comunicativo efficace tra gli uffici giudiziari.

Parallelamente alla necessità di operare una revisione coerente della disciplina civilistica (artt. 147, 315 bis c.c. 316, 330 e ss.cc., artt. 25 e segg. RDL 1404/1934), il gruppo di lavoro ha analizzato la possibilità di introdurre la pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale, con riferimento alle fattispecie criminose di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90, segnalando l'attuale e ingiustificata discrasia con l'art. 1 comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, che ha previsto la medesima pena accessoria, nei casi in cui sia coinvolto un minore, nelle ipotesi di condanna per una delle fattispecie di cui agli artt. 270 -bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies del codice penale. Il tutto ferma restando l'esclusione di ogni automatismo e la considerazione nel caso concreto dell'interesse del minore, come da Corte Costituzionale n. 7/2013 *ex multis*.

Sempre sul versante penale, in una prospettiva di educazione alla responsabilità sociale del minorenne implicato, si è valutata l'efficacia dei modelli di giustizia riparativa e della mediazione penale.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla formazione mirata degli operatori della giustizia minorile (giudici, assistenti sociali, psicologi, forze dell'ordine, personale delle strutture comunitarie e famiglie affidatarie), nella consapevolezza della necessità di affinare gli strumenti culturali e ampliare le risorse operative, a fronte di fenomeni sociali e criminali sempre più complessi.

Il tavolo ha poi dedicato una riflessione alle fase esecutiva dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e alla necessità di costruire adeguate reti di supporto, che siano in grado di accompagnare i minori e i giovani adulti sino al conseguimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa, in un'ottica di affrancamento dalla cultura criminale.

In tale prospettiva, si è valutata l'esperienza giudiziaria del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e il progetto di intervento “Liberi di scegliere”.

Tutti i contributi raccolti hanno evidenziato la necessità di riconquista culturale dei quartieri e dei territori degradati del Mezzogiorno e non solo, nella consapevolezza che essi rappresentano terreno privilegiato di coltura delle organizzazioni criminali.

A tal fine, si sono segnalate possibili misure organizzative e culturali, prevedendo anche il coinvolgimento delle associazioni di volontariato antimafia nelle attività rieducative e di

supporto ai minori e ai nuclei familiari a rischio, destinatari o meno di provvedimenti giudiziari.

Il gruppo di lavoro ha poi analizzato la disciplina prevista a tutela dei minori figli di testimoni o collaboratori di giustizia inseriti nelle misure speciali di protezione, evidenziando criticità e segnalando opzioni utili a colmare pericolosi vuoti di tutela.

Infine, dai contributi acquisiti è emersa la necessità di potenziare le risorse umane e finanziarie destinate alla giustizia minorile e alle strutture collegate, nella consapevolezza che gli uffici giudiziari per i minori sono stati e sono un presidio strategico sul territorio, collanti immediatamente riconoscibili e presenti a fronte di emergenze sociali complesse, nelle carenze strutturali dei servizi locali e socio-sanitari; luoghi con un'identità specifica - plasmata nell'incontro silente e laborioso tra operatori sensibili e accorti e da prassi virtuose maturate nel corso degli anni - dove anche lo "spazio" e il "tempo" della giustizia giocano un ruolo nella possibilità di coltivare la speranza di riscatto.

PERCORSI TEMATICI ASSEGNATI .

Analisi e proposte di revisione degli istituti giuridici (penali, civili e procedurali), delle disposizioni di pubblica sicurezza e degli strumenti sociali previsti a tutela dei minori appartenenti a contesti di criminalità organizzata anche straniera e che siano a qualunque titolo – autori o vittime di reati - destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

L'indottrinamento mafioso (limiti previsti alla discrezionalità educativa dei genitori dalla normativa interna e internazionale, misure idonee a prevenire il disagio giovanile e a tutelare le vittime dei reati in relazione agli specifici contesti territoriali).

Formazione mirata degli operatori della giustizia minorile (giudici, assistenti sociali, psicologi, forze dell'ordine e famiglie affidatarie).

Coinvolgimento delle associazioni di volontariato antimafia nelle attività rieducative e di supporto ai minori (e ai loro nuclei familiari) destinatari di provvedimenti giudiziari.

Tutela dei minori figli di testimoni o collaboratori di giustizia inseriti nelle misure speciali di protezione (criticità e carenze normative, opzioni utili a colmare pericolosi vuoti di tutela).

DESCRIZIONE OBIETTIVI

1. Individuazione di un modello giuridico, organizzativo e sociale realmente efficace, che affronti in un'ottica di sistema il fenomeno del coinvolgimento dei minori nelle associazioni criminali e della suggestione esercitata da determinati modelli culturali nelle variegate realtà territoriali.
2. Tutelare il diritto fondamentale del minore a ricevere un'educazione responsabile, coerente ai valori costituzionali e della convivenza civile, armonizzando la normativa civilistica disciplinante la responsabilità genitoriale e i procedimenti *de potestate*. Estendere la riflessione al versante penale.
3. Migliorare il circuito informativo tra l'Autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile, onde consentire al Tribunale per i minorenni, di adottare, sia pure in costanza di indagini preliminari e con tutte le cautele che garantiscano la segretezza delle informazioni, o qualora emergano in giudizi in sede civile davanti al Tribunale ordinario implicazioni di minorenni nelle situazioni di mafia, tempestivi provvedimenti *de potestate* o amministrativi.

4. Istituire prassi condivise per evitare reiterazioni di esami di minori vittime di reati nei casi di connessione di procedimenti penali a carico di adulti e maggiorenni.
5. Individuare soluzioni idonee ad armonizzare la disciplina che contempla la perdita della responsabilità genitoriale quale pena accessoria della condanna per determinati delitti, nel caso di coinvolgimento di minorenni, con riferimento alle fattispecie criminali associative di cui all'art. 416 bis c.p. e all'art. 74 d.p.R. 309/90.
6. Prevedere una formazione mirata degli operatori della giustizia minorile (giudici, avvocati assistenti sociali, psicologi, forze dell'ordine e famiglie affidatarie, privati che svolgano il ruolo di tutore), disciplinare la fase esecutiva e costruire adeguate reti di supporto per tale fase dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e del giudice tutelare, onde consentire l'accompagnamento dei minori a rischio e dei giovani/adulti sino al conseguimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa.
7. Disciplinare il coinvolgimento delle associazioni di volontariato qualificato (ovvero quello impegnato a vario titolo nel contrasto alla cultura e ai sistemi mafiosi) nelle attività rieducative e di supporto ai minori (e ai loro nuclei familiari) destinatari di provvedimenti giudiziari.
8. Individuare soluzioni organizzative, sinergie e risorse per la riconquista culturale dei quartieri o dei centri urbani degradati, terreno di coltura per il reclutamento mafioso.
9. Migliorare la disciplina a tutela dei minori figli di testimoni o collaboratori di giustizia inseriti nelle misure speciali di protezione, individuando criticità e carenze normative, opzioni utili a colmare pericolosi vuoti di tutela. Individuare soluzioni di tutela per chi, pur non inserito in programmi speciali di protezione, decida di dissociarsi dai contesti di criminalità organizzata per la salvaguardia dei figli minorenni.
10. Potenziare le risorse destinate alla giustizia minorile.

ANALISI E PROPOSTE

RELAZIONE

.La presenza diffusa delle mafie su tutto il territorio italiano alimenta da decenni la violazione sistematica dei diritti elementari dei minorenni e rappresenta una pesantissima ipoteca per il futuro del Paese.

Le cronache degli ultimi trenta anni sono costellate da fatti di sangue che hanno come protagonisti ragazzi immolati da un sistema criminale che induce bambini e ragazzi a indossare contemporaneamente, e fin da piccoli, i panni dei carnefici e delle vittime.

E' un fatto ormai riconosciuto, anche processualmente, che le organizzazioni mafiose reclutano e si avvalgono per lo svolgimento di specifiche attività illecite di ragazzi minorenni, talvolta facendo leva sulla loro condizione di non imputabilità.

Molti di questi giovani, in particolare nel Mezzogiorno, sono reclutati in quartieri ad alta disoccupazione e provengono da famiglie in condizioni di disagio.

Alcuni quartieri periferici delle grandi città del meridione sono sostanzialmente abbandonati, il tessuto sociale è profondamente degradato e pregnante è la presenza del crimine organizzato. In alcuni distretti è elevato il tasso di inosservanza dell'obbligo scolastico, soprattutto dopo il conseguimento del diploma di scuola media secondaria di primo grado.

La situazione di svantaggio socio economico e l'assenza di "ascensori sociali", in una realtà che sembra ormai cristallizzata nella divisione in fasce, porta parecchi ragazzi ad inseguire miti negativi e falsi valori e a diventare facili prede dei circuiti criminali.

In questo *humus* i sistemi di criminalità organizzata, pur nelle differenti sfaccettature degli specifici contesti territoriali, diventano punto di riferimento per giovani e giovanissimi. Nella crisi della scuola, della famiglia e delle altre strutture sociali, le mafie sembrano spesso l'unico soggetto che riesce a dare un'identità e una parvenza di integrazione a ragazzi che hanno davanti a sé soltanto la miseria dei nuclei di provenienza e la disattenzione delle istituzioni.

La mafia, per questi giovani, rappresenta la risposta all'esigenza di un senso di identità, di appartenenza, di rispetto e di ricchezza. Un modello "buono" o comunque appagante per la realizzazione di sé, non destinato al fallimento perché può contare su una rete sociale effettiva di sostegno.

I ragazzi sono attratti dal mondo mafioso in quanto in esso vedono la possibilità di arricchimento rapido, pensano al fatto che, divenuti uomini d'onore, saranno temuti e rispettati dagli altri. I giovani sono affascinati dal carisma di *leader* mafiosi, in particolare di quelli latitanti, che rappresentano un modello di riferimento.

Bisogna però osservare che ciò che dà risposta ai loro bisogni è la cultura di mafia, prima ancora che il sistema mafia.

L'onore, il rispetto e la dignità individuale sono questi i valori che caratterizzano i sistemi di mafia e che ne definiscono la cultura. Un bagaglio di riferimenti che spesso trae fonte di ispirazione proprio nella cultura popolare; solidarietà, centralità della famiglia e religiosità, sebbene siano valori solo "dichiarati" e non realmente vissuti, sono usati con la finalità di acquisire consenso e coprire una realtà violenta e prevaricatoria, intrisa di sessismo, razzismo e xenofobia. Una realtà dove nulla ha valore condiviso con la società civile, neanche la vita, se non l'affermazione e il successo individuale, la personalizzazione del conflitto e la sua risoluzione compromissoria o violenta, la prevaricazione verso chi è estraneo, l'induzione alla passività e all'omertà per i suoi associati.

L'affiliazione e il reclutamento dei ragazzi avvengono con modalità differenti in relazione ai territori e alle organizzazioni operanti.

In Campania il carattere giovanilistico e di impresa della camorra si avvale da sempre del coinvolgimento di bambini e ragazzi - reclutati per strada e usati di volta in volta come pusher, vedette, galoppini, armieri, esattori o killer – e negli ultimi anni sembra avere determinato una trasformazione genetica dei clan che, ribaltando le vecchie logiche, tendono a privilegiare nelle gerarchie i giovani rampanti.

L'escalation di violenza che ha visto protagonisti a Napoli giovanissimi aspiranti boss della camorra è uno dei segnali di una gravissima emergenza sociale che il Procuratore della Repubblica del capoluogo campano ha denunciato davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

I minorenni sono impiegati in molte attività: dallo spaccio di droga, al compimento di atti estorsivi o di atti vandalici (ad esempio danneggiamento mediante incendio di autovetture). In quest'ultimo caso, gli atti illeciti sono una delle modalità con le organizzazioni mettono alla prova i giovani, chiedendo loro di dimostrare coraggio, capacità di utilizzare la violenza e intimidire.

In determinati territori i giovani sono pienamente coinvolti nelle dinamiche associative e purtroppo impiegati anche per la commissione di omicidi, motivo per il quale sono definiti baby killer. Il carcere è una situazione che molti ragazzi mettono in conto di affrontare. La reclusione è considerata un attestato di professionalità da esibire ai propri coetanei in libertà e, soprattutto, ai capi delle organizzazioni criminali.

In alcune realtà, come quella calabrese o siciliana dove le organizzazioni criminali hanno una base prevalentemente familiare, i ragazzi vivono in nuclei familiari, dove hanno da sempre respirato aria di violenza e di prevaricazione, in cui la cultura di mafia è tramandata per assicurare continuità alla “famiglia”.

Leonardo Sciascia ha scritto ne *“La Sicilia come metafora”* che *“In Sicilia la famiglia, nelle sue vaste ramificazioni, ha questa funzione: di proteggere, privilegiare i suoi membri rispetto ai doveri che la società e lo Stato impongono a tutti. E la prima radice della mafia”*. Non è un caso che nella terminologia propria della criminalità organizzata, si ricorra all’uso di espressioni che richiamano i vincoli familiari, quale l’appellativo “mammasantissima” o “padrino” per indicare il capo mafioso, l’espressione “affiliazione” per indicare la relazione tra l’individuo e la cosca o la parola “battesimo” per significare l’ingresso nella consorterìa mafiosa.

Ebbene, in tali contesti il processo di affiliazione comincia attraverso un’educazione che assume il carattere di un vero e proprio indottrinamento mafioso, spesso affidato alle donne allorquando la componente maschile è stata uccisa, è in carcere o latitante. Al minore è trasmesso un sistema di valori distorti, basato sulla affermazione di una diversità che si nutre di codici e rituali propri, illegali, la cui riconoscibilità sociale è affidata a una cultura basata sulla forza e la sopraffazione.

Anche le scelte più intime (matrimonio) sono condizionate dalla “famiglia” e spesso diventano un modo per suggellare sodalizi e, talvolta, per costruire delle vere e proprie prigioni culturali.

Ci sono adolescenti di mafia e madri di mafia, pronte a giustificare il reato del figlio, deresponsabilizzandolo e allontanandolo da un contesto sociale basato su regole di pacifica convivenza, così come madri che, sia pure consapevoli del coinvolgimento dei figli nei traffici illeciti familiari, restano in silenzio in nome e nell’interesse superiore della “famiglia”.

In queste famiglie è molto difficile immaginare una vita diversa da quella dei loro padri-padrini.

In buona sostanza, il mafioso o lo ndranghetista non è certamente un soggetto che trascura le sue responsabilità materiali di genitore, ma che piuttosto le interpreta secondo un codice diverso, alternativo a quello dello Stato democratico basato sul principio di legalità.

Ma vi è di più.

I minori nascono e crescono in contesti dove hanno visto uccidere i loro padri, fratelli, parenti. In questi casi, secondo il codice d’onore mafioso, deve scattare la vendetta, perciò violenza richiama violenza. Fin da piccoli, perciò, i minori respirano l’odio e la vendetta, sono addestrati all’uso delle armi, alla brutalità e all’uso della forza anche nei confronti dei familiari più stretti, quando trasgrediscono le regole.

Il fenomeno deve essere analizzato anche da un altro versante.

Le ferite prodotte dagli omicidi mafiosi sono profonde e i loro effetti si propagano con esiti diversi all'interno di una stessa famiglia, spesso per generazioni, modificando i destini e le scelte dei figli, dei figli dei figli.

Per un bambino crescere in contesti di mafia non vuol dire solo assorbire la negatività della dimensione valoriale sostenuta dalla sua famiglia, ma vuol dire anche subire la disincentivazione al processo naturale di progressivo distacco dal nucleo familiare di appartenenza e, senza neppure accorgersene, lo schiacciamento della propria individualità. Ciò ha come effetto inesorabile la perdita definitiva della propria autonomia e della propria personalità, che si dissolvono all'interno di un sistema di relazioni patologiche, in cui viene riconosciuto esclusivamente il gruppo familiare e non i singoli membri che lo compongono nelle loro diversità e nelle loro peculiarità.

Se è del tutto evidente che la semplice appartenenza a una famiglia mafiosa, qualora questa non trasmetta valori educativi indirizzati alla criminalità, non può costituire presupposto sufficiente per l'emanazione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, è anche vero che l'educazione dei figli non è lasciata al libero arbitrio dei genitori o del genitore.

E' questa lettura che ha indotto alcuni uffici giudiziari minorili ad interrogarsi sull'idoneità genitoriale di chi interpreta il figlio soltanto come uno dei beni a sua disposizione, negandogli la possibilità di essere altro rispetto all'universo da cui proviene.

Ma qualcosa sta cambiando anche nel cuore di tenebra delle famiglie mafiose. Ci sono madri di ndrangheta, stanche di lutti e carcerazioni, che si rivolgono alla giustizia minorile nella speranza di un futuro diverso per i loro figli. Le prime crepe sono state aperte dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che ha adottato provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale e, nei casi più gravi, affidato ragazzi e ragazze a comunità e famiglie in cui possano vivere più sicuri e liberi da condizionamenti mafiosi.

Il panorama però è più vasto.

Nei territori del Sud è diffuso il fenomeno di quei bambini e ragazzi che, pur non essendo necessariamente affiliati alle organizzazioni, vivono una pericolosa e a volte fatale contiguità con gli ambienti mafiosi, sia perché intrattengono rapporti di amicizia con soggetti organici, sia perché vi è in loro una sorta di adesione immaginaria e simbolica che li rende pronti a mettersi al servizio. Ragazzi che vivono nell'alone di mafia.

Infine, nella compiuta descrizione del fenomeno un richiamo deve essere fatto anche ai minori figli di mafiosi che hanno deciso di collaborare con la giustizia o ai minorenni diventati essi stessi testimoni di giustizia avendo fornito importanti informazioni per la scoperta di alcuni reati. Questi bambini e ragazzi hanno visto radicalmente cambiare la loro vita nell'arco di un tempo brevissimo, sono stati sradicati dal loro ambiente e sottoposti ad uno specifico programma di protezione.

Anche loro sono vittime di mafia e necessitano di adeguate tutele.

In conclusione, il rapporto tra giovani e criminalità organizzata è una questione cruciale. Agire su questo versante significa provare a prosciugare il bacino che alimenta e riproduce modelli mafiosi.

Il problema della delinquenza minorile oggi più che mai, proprio in relazione all'uso e alla presenza massiva di minori nei fatti di criminalità organizzata e alla suggestione esercitata da determinati modelli culturali, richiede una forte rivisitazione della materia e un potenziamento delle risorse destinate alle politiche sociali di prevenzione, che si sono

dimostrate inadeguate alla realtà dei fatti e alla evoluzione, o involuzione insieme, dei tempi e del costume sociale, purtroppo anche di quello criminale.

Parimenti, impone un deciso potenziamento delle risorse destinate alla giustizia minorile e una formazione mirata di tutti gli attori coinvolti, con l'individuazione di una rete che sia in grado di accompagnare i giovani sino al raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa. Un potenziamento anche rispetto alle nuove frontiere di sfruttamento minorile da parte della criminalità organizzata, con attento studio delle fenomenologie emergenti, anche in altri territori non tradizionalmente collegati con la stessa.

Parallelamente, è necessario intercettare i bisogni sociali di determinati territori e riconquistarli culturalmente, in un'ottica di prevenzione del disagio e della devianza giovanile.

Ciò premesso, il tavolo di lavoro 10 con il presente lavoro si è proposto di operare una revisione critica degli istituti giuridici (penali, civili e procedurali), delle disposizioni di pubblica sicurezza e degli strumenti sociali previsti per la prevenzione del crimine minorile e a tutela dei minori appartenenti a contesti di criminalità organizzata anche straniera, che siano a qualunque titolo – autori o vittime di reati - destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'obiettivo condiviso è stato quello di tracciare i contorni di un modello giuridico, organizzativo e sociale realmente efficace, che affronti in un'ottica di sistema il fenomeno del coinvolgimento dei minori nelle associazioni criminali e della suggestione esercitata da determinati modelli culturali nelle variegata realtà territoriali.

Quanto al metodo di lavoro, per gli evidenti limiti di tempo i coordinatori si sono limitati esclusivamente ad acquisire contributi scritti dai vari componenti e da alcuni esperti della materia, nonché ad alcuni interpellati e interlocuzioni informali.

Per lo stesso motivo, le attività del tavolo non si sono potute svolgere, come auspicato, in coordinamento con i tavoli Mafia, formazione e scuola, Mafia e vittime della mafia, Mafia e sport.

PROPOSTA 1

L'indottrinamento mafioso e la responsabilità genitoriale

Linee guida, raccomandazioni e definizione articolato normativo

.La responsabilità genitoriale, introdotta dal decreto legislativo 154/2013 che ha riscritto gli artt. 315 e ss. del codice civile, sostituendo il concetto di potestà genitoriale, è quel sistema di diritti e di doveri che spettano e devono essere esercitati da entrambi i genitori, nell'interesse del minore.

Quel che sembra emergere dalla novella legislativa è la stretta connessione tra diritti del minore indicati dall'art. 315 bis c.c.(come quello di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente, a crescere e mantenere rapporti significativi con i parenti, essere ascoltato nelle decisioni che lo riguardano) e la responsabilità genitoriale: nel senso che quest'ultima appare funzionale a garantire i diritti di cui il minore è titolare, che in negativo costituiscono un limite all'esercizio dei poteri educativi in capo al genitore.

Può dunque affermarsi che nel nuovo sistema la responsabilità genitoriale è attribuita nell'interesse del minore, che necessita di essere orientato nelle scelte di vita personale: ciò significa che il superiore interesse del minore rappresenta un obiettivo limite all'esercizio della responsabilità genitoriale, in un rapporto di mezzo al fine all'interno del rapporto educativo.

Ciò premesso, appare opportuno interrogarsi se possa e debba comunque indicarsi una soglia insuperabile della libertà/discrezionalità educativa dei genitori o se si vuole un minimo comune che deve comunque connotare il processo educativo di qualsiasi minore, a prescindere dal contesto sociale e culturale di provenienza.

La dottrina, nell'affrontare il tema dei doveri genitoriali, individua taluni limiti estrinseci della libertà genitoriale nell'adempimento del dovere educativo, quali i principi fondamentali della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il minimo etico imprescindibile per una convivenza civile, ovvero l'ordine pubblico e il buon costume.

Rilevanti le fonti sovranazionali, per il rinvio mobile operato dall'art. 117 Cost, e prima tra tutte la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1979, ratificata con l. 176/1991), sia per la funzionalità di tutti gli altri diritti della persona di età minore ivi consacrati al suo superiore interesse, sia per il contenuto esplicito dell'art. 29 in materia di educazione, che ne detta i contenuti oggettivi, salva la libertà di educare ma sempre nel quadro di *the best interest of the child*.

In sostanza, la funzione dei genitori, per quanto attiene soprattutto alla educazione e istruzione dei figli, non può essere dissociata dai valori generali della collettività e dalle stesse strutture sociali, nelle quali la famiglia è inserita. L'azione pedagogica dei genitori deve trovare rispondenza in quei valori fondamentali della coscienza sociale che la collettività considera in un certo momento storico come essenziali al vivere civile e, per converso, deve riflettere l'interesse del minore a essere educato e istruito socialmente per divenire il cittadino dotato di quella maturità necessaria a chi debba vivere in una comunità democratica, quale è quella che emerge dal nostro ordinamento costituzionale.

Tale condivisibile proposta costruttiva trova esteso riscontro nella nostra Costituzione che non sembra legittimare in alcun modo, pur nel rispetto dell'autonomia della famiglia, la totale assenza di qualsiasi interferenza *ab externo*.

Più in dettaglio, se è vero che l'ordinamento repubblicano rifiuta per principio qualsiasi ideologia di Stato che tenda ad uniformare l'educazione morale e intellettuale dei minori a principi e valori imposti per legge, ciò tuttavia non fa venire meno il disegno costituzionale che vuole l'intero processo di formazione del minore vincolato, ex art. 2 Cost., all'integrale sviluppo della sua personalità in un quadro che deve risultare "solidale" con i valori che la Costituzione indica a criterio direttivo dell'intero processo di formazione morale e intellettuale della gioventù.

Ecco allora che l'ampia autonomia assegnata ai genitori dagli artt. 29 e 30 Cost. non può essere intesa nel senso della separazione tra educazione familiare e valori generali della collettività: se prescrizioni costituzionali come quelle enunciate dagli artt. 2, 8, 21, 49 sanciscono l'illegittimità di qualsiasi disposizione legislativa o misura amministrativa ad esse contrarie, ugualmente esse rappresentano limiti alla autonomia educativa che i genitori non possono oltrepassare senza incorrere in un autentico abuso di quei poteri riconosciuti

dal richiamato art. 30 Cost., che legittima l'intervento dello Stato quando essi non sono in grado di assolvere al compito educativo.

Invero, la ratio dell'art. 30 Cost. non si identifica come l'omaggio reso ad un astratto principio di autonomia delle relazioni familiari, in quanto il Costituente persegue la tutela e la promozione della personalità minorile attraverso le relazioni familiari, sul presupposto che queste che ne costituiscano la sede o strumento funzionalmente più adeguato: ma non esclude che, nei casi in cui questa generale previsione sia smentita dai contenuti e dai metodi dell'educazione familiare, si debba intervenire.

Non vi è dubbio, inoltre, che l'ordinamento costituzionale riconosce un regime di speciale protezione nei confronti del minore - a garanzia dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità - in ragione della sua condizione di debolezza e della necessità di cure.

Come è noto, infatti, tanto il disposto costituzionale quanto il principio di derivazione pattizia del superiore interesse del minore, vincolano lo Stato a proteggere il fanciullo dalla condotta dei genitori a lui pregiudizievole e a porre in essere una multiforme attività di aiuto e supporto a tutela degli interessi della persona protetta.

I genitori devono dunque fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi e devono provvedere a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza.

Nel delineare ulteriormente i contenuti minimi della proposta educativa doveroso appare, per la stretta aderenza e complementarietà con il dettato costituzionale, richiamare la normativa pattizia in materia.

Al centro della proposta educativa e degli eventuali interventi giudiziari ci deve essere sempre l'interesse del minore, come solennemente sancito dall'art. 24 par. 1, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 3 della convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"* (art. 3, comma 1).

Interesse che può comportare *"la separazione dai suoi genitori quando maltrattano o trascurano il fanciullo"* (art. 9 medesima Convenzione), la cui *"educazione – norma da non intendersi, in linea con i principi generali del preambolo, circoscritta all'ambito scolastico - deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite.. dei valori nazionali del paese nel quale vive e.. deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza....(art. 29)"* .

L'art. 19, sancisce poi l'obbligo per gli Stati parti di adottare ogni misura (anche) legislativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di abbandono o di negligenza, con adozione di *"convenienti"* misure di protezione anche attraverso l'intervento giudiziario.

Ciò premesso, può ragionevolmente affermarsi che il dovere/diritto di educare, pur nell'ambito di una ampia discrezionalità genitoriale sui modelli ai quali ispirare la funzione educativa, deve essere iscritto in una cornice di principi e valori comuni della convivenza civile, sanciti a livello costituzionale e internazionale: una soglia insuperabile della discrezionalità educativa, oltrepassata la quale vi sarà violazione dei doveri o abuso dei

poteri discendenti dalla responsabilità genitoriale, con la conseguenza che in tali casi potrà essere consentita la separazione dai genitori – ancorché temporanea - allorché “è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo” (in tal senso vedasi *Commento generale n. 1, sulle finalità dell’educazione, approvato dal Comitato sui diritti dell’infanzia del 17.4.2001 nel corso della 32° sessione-doc CRC/GC/2001/1*).

In altri termini, al dovere/diritto, costituzionalmente imposto e garantito, di educare il figlio nel rispetto della sua personalità in formazione e nel rispetto dei principi costituzionali e dei valori fondamentali della civile convivenza, corrisponde un diritto del minore di pari rango a essere educato nel rispetto della sua personalità in formazione e nel rispetto dei principi costituzionali e dei valori fondamentali della civile convivenza.

Da queste preliminari considerazioni ne deriva che il superiore interesse del minore deve prevalere anche rispetto all’esercizio della responsabilità genitoriale che, in una prospettiva puerocentrica, deve essere subordinata alle esigenze effettive di tutela e protezione dei figli di minore età, deve essere orientata a consentire loro l’armonioso sviluppo psico-fisico e a fornire un’educazione ispirata ai principi e valori di legalità, pace, uguaglianza e solidarietà, principi sanciti anche dalla nostra Carta Costituzionale (art. 2 Cost).

Quanto sopra argomentato ha una rilevanza centrale nell’ipotesi dei c.d. figli di mafia, volendo così riferirsi a quei minori coinvolti in attività di criminalità organizzata o che comunque ne subiscono la subcultura all’interno del nucleo familiare di provenienza: minori dunque esposti a contenuti educativi, che si manifestano sia mediante forme di indottrinamento sia mediante condotte genitoriali suscettibili di emulazione, volti alla trasmissione – e conseguente interiorizzazione - di “valori”, schemi comportamentali e modelli cognitivi che si pongono in profondo e radicale antagonismo con i valori fondanti una società civile, nel senso di “civilizzata”.

L’educazione all’illegalità, infatti, viola il diritto costituzionale del fanciullo ad essere educato nel rispetto *dei principi costituzionali e di legge*, rendendolo altresì particolarmente *vulnerabile* rispetto alla forza centripeta della criminalità organizzata di stampo mafioso.

In perfetta assonanza con quanto detto, sono le disposizioni della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo che, nel marcare i limiti di ingerenza dell’autorità pubblica rispetto alla vita privata e familiare, la considera pienamente legittima (v. art. 8) laddove “*costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*”.

Ciò precisato, è pienamente legittimo, vieppiù doveroso, l’intervento dello Stato in ipotesi di indottrinamento alla cultura mafiosa del minore da parte della famiglia di appartenenza. I provvedimenti *de potestate*, infatti, appaiono espressione di una funzione pubblicistica, in quanto l’interesse tutelato nell’adozione di tali provvedimenti è anche un interesse pubblico: quello dell’educazione di un minore cui la società tutta è massimamente interessata, perché la corretta e responsabile formazione della personalità di un giovane è garanzia di un ordinato e progressivo sviluppo della convivenza civile di un paese.

Proteggere il minore dal pregiudizio che gli deriva dalla violazione del suo diritto ad essere educato nel rispetto dei principi costituzionali e dei valori della civile convivenza costituisce, a un tempo, protezione dell’interesse superiore del fanciullo e protezione della collettività del suo insieme.

Insomma, nell'equo bilanciamento degli interessi in gioco, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, sottolinea che prevale in uno stato democratico l'interesse del minore - che coincide con la tutela prioritaria del suo benessere psico-fisico - ed alla cui prioritaria concreta tutela possono essere sacrificati anche il suo stesso diritto alla vita privata e familiare (art. 8 conv. di Roma) e quella degli altri soggetti adulti coinvolti, purchè la valutazione di tale superiore interesse sia effettiva, attuale e il provvedimento sia assunto in un procedimento equo ai sensi dell'art. 6 della medesima Convenzione.

Fissati in tali termini i limiti insuperabili della discrezionalità genitoriale nell'espletamento della funzione educativa, è bene soffermare l'attenzione sui rimedi che l'ordinamento pone a tutela del minore in ipotesi di esercizio a lui pregiudizievole della responsabilità genitoriale.

La tutela del minore di mafia passa attraverso i meccanismi di controllo della relazione genitori - figli ed è sostanzialmente assicurata dal codice civile.

Innanzitutto, vengono in rilievo i tradizionali provvedimenti *de potestate*, ex art. 330 c.c., nella decadenza dalla responsabilità genitoriale, laddove la violazione dei doveri relativi all'ufficio o l'abuso dei relativi poteri arrechi un grave pregiudizio al minore; ovvero, ex art. 333 c.c., nell'adozione di provvedimenti convenienti (primo tra tutti l'allontanamento del minore o del genitore dalla residenza familiare), quando la condotta dei genitori risulti ragionevolmente pregiudizievole per il minore, anche se non tale da giustificare un provvedimento di decadenza.

Sono questi provvedimenti che non sanzionano la condotta dei genitori ma hanno come fine esclusivo la tutela del preminente interesse del minore.

La stessa finalità di tutela, di natura special-preventiva, si rinviene nelle misure amministrative per condotta irregolare del minore che possono prevedere, ai sensi dell'art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, l'affidamento ai Servizi sociali minorili ovvero, nei casi più gravi (ad esempio di omissione di controllo o incapacità di controllo da parte della famiglia), il collocamento presso altro nucleo familiare o a strutture comunitarie.

Con la previsione della possibilità di disporre l'allontanamento del minore dal contesto familiare di appartenenza, sia pure come *extrema ratio*, il nostro legislatore ha fondamentalmente optato, a tutela dei minori inseriti in contesti familiari pregiudizievoli, per interventi caratterizzati da una impostazione prevalentemente di stampo civilistico e amministrativo, di tipo preventivo.

I provvedimenti di allontanamento dal contesto familiare o territoriale di appartenenza, possibili nei casi estremi illustrati, sembrano proporre un modello innovativo ed alternativo di tutela, efficace nei confronti dei minori inseriti in contesti ad alta densità criminale, funzionale ad evitarne la strutturazione criminale.

L'esperienza giudiziaria ha dimostrato che, per rendere la tutela piena ed efficace, è necessario che i provvedimenti *de potestate* siano abbinati a "prescrizioni" che interessino direttamente il nucleo familiare e che siano sostanzialmente finalizzate a sostenere e ad accompagnare i genitori - ove disponibili - nei processi di emancipazione, con azioni di educazione alla genitorialità o di recupero delle competenze genitoriali. Con le "prescrizioni", ad esempio, il giudice minorile può impartire al nucleo familiare la partecipazione a percorsi di educazione alla legalità ovvero a svariate attività che favoriscano il superamento di modelli educativi che si basano sulla cultura della violenza e della sopraffazione.

I provvedimenti *de potestate* – ai quali possono associarsi le misure rieducative previste dall’art. 25 del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 - sono esperibili tanto al fine di evitare il protrarsi del danno, quanto per evitare il verificarsi di un danno che appare altamente probabile.

Tutto ciò premesso, l’adozione di provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale non può avvenire secondo un principio di automatismo, ma di volta in volta è necessario:

- 1) che si tenga conto del caso concreto, verificando – con adeguate indagini - se un provvedimento *de potestate* garantisca effettivamente il suo miglior sviluppo psico-fisico;
- 2) prevedere i necessari intrecci tra diritto – e sua applicazione nel caso concreto – ed analisi sociale comprendente quella delle relazioni familiari, anche da un punto di vista affettivo, dell’ambiente, dei sistemi e dei processi educativi in atto;
- 3) prevedere un progetto articolato di recupero graduale del minore e anche delle relazioni familiari, ove possibile e compatibile con il superiore interesse del minore.

Raccomandazioni

a. Alla luce di quanto sopra detto, appare opportuno che il necessario “**rispetto dei principi costituzionali e di legge**” sia espressamente riportato nel disposto legale ogni qualvolta il legislatore faccia riferimento – diretto o indiretto - all’esercizio della funzione educativa, quale prerogativa genitoriale.

Ciò consentirà la definitiva **esplicitazione** di ciò che è **indiscutibilmente immanente nell’ordinamento giuridico** e al medesimo tempo indurrà l’interprete a una costante e individualizzata verifica del rispetto dei predetti principi e valori da parte del genitore nell’esercizio della funzione educativa, con auspicabili tensioni verso diffusi e uniformi orientamenti giurisprudenziali in ordine ai figli di mafia, **sempre laddove si evidenzi nel singolo caso concreto un pregiudizio minorile.**

Tale inserimento, infatti, lungi dal tradursi in censurabili e illegittimi automatismi relativi alla valutazione in termini di inidoneità genitoriale degli appartenenti all’organizzazione mafiosa, sarà invece in grado di rappresentare un necessario ed efficace **critério-guida** di riferimento nella valutazione della condotta genitoriale da parte dell’interprete nel singolo caso concreto. E ciò anche a prescindere dal tema che qui ci occupa.

b. Se si assume che il modello pedagogico delle famiglie di mafia – laddove in concreto accertato e con le precisazioni sopra esposte - è contrario al superiore interesse del minore e viola il suo diritto ad essere educato nel rispetto dei principi costituzionali e dei valori della civile convivenza; se si riconosce altresì che tale modello educativo è pregiudizievole per la salute psicofisica del fanciullo, allora sarà necessario valutare la rilevanza giuridica della inidoneità educativa del mafioso anche in altri ambiti del diritto di famiglia.

Innanzitutto, viene in rilievo l’affidamento del minore in sede di separazione dei coniugi. Il principio generale della bigenitorialità e quindi dell’affidamento condiviso, infatti, subisce eccezioni a favore dell’affidamento esclusivo laddove si configurino circostanze ostative e, nello specifico, laddove l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore in quanto a lui *pregiudizievole*.

Sembra evidente allora che affidare il figlio *anche* a quel genitore che indottrina o fornisce esempi di vita al fanciullo del tutto negativi e disvaloriali (come nella casistica riportata), pregiudizievoli per il suo benessere, sia contrario al superiore interesse del bambino ex art. 337 quater c.c.

Ancora, è opportuno considerare l’ipotesi di adozione del minore.

Come noto, infatti, tanto per l'adozione del minore italiano, tanto per quella del minore straniero, è necessaria una valutazione dell'idoneità dell'adottante ex legge n. 184/1983, art. 6, co. II.

Un giudizio, quello dell'idoneità dell'adottante a svolgere le funzioni genitoriali, che deve essere fatto in concreto, e non in modo astratto e generico, e soprattutto nell'esclusivo interesse del minore.

Sotto il profilo della (in)idoneità educativa dell'adottante, la giurisprudenza già si è pronunciata sulla "non irrilevanza" della pendenza di procedimenti penali per reati di notevolissima gravità, nonché della sottoposizione a misure preventive di sorveglianza speciale in pendenza di procedimenti penali per associazione a delinquere, rapina aggravata, usura, estorsione e bancarotta fraudolenta.

Sembra ragionevole quindi ritenere che il grado di coinvolgimento dell'individuo nell'attività di una organizzazione criminale di stampo mafioso possa e debba essere valutata ai fini del giudizio di idoneità.

Più delicata e complessa, nonché meritevole di uno specifico approfondimento che non è possibile qui porre in essere, appare la questione dell'adottabilità del minore allevato in famiglie di mafia.

Sembrirebbe tuttavia possibile, nella *valutazione complessiva* dello "stato di abbandono" del fanciullo, prendere in considerazione - quali indici rivelatori di "una radicale incapacità educativa manifestatasi in una vita irregolare, instabile e immorale" - la latitanza prolungata dei genitori o il coinvolgimento costante del minore in attività delittuose della "famiglia".

Per le stesse ragioni surriferite l'ufficio del tutore ex art. 348 c.c. dovrebbe essere precluso al mafioso: qui ciò che rileva, non è soltanto l'assenza o meno di carichi penali e quindi la mancanza di una "condotta ineccepibile", ma soprattutto il fatto che un soggetto appartenente ad una famiglia mafiosa difficilmente potrà dare "affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto prescritto nell'art. 147 c.c."

Infine, la (in)idoneità educativa di un genitore mafioso, potrebbe essere rilevante in sede di separazione, laddove il giudice è chiamato a verificare, ex art. 151 c.c., il "grave pregiudizio all'educazione della prole" come causa di addebito.

Per tutte le ipotesi menzionate, indici d'inidoneità a svolgere la funzione educativa - da apprezzare comunque in un quadro complessivo - potranno essere in una scala decrescente di conducenza le sentenze definitive di condanna per reati di mafia, le sentenze per gli stessi capi di imputazione non ancora passate in autorità di cosa giudicata, le misure di prevenzione *praeter delictum* fondate su un giudizio di "pericolosità sociale" dell'appartenente all'associazione mafiosa e le ordinanze cautelari personali.

Così delimitata la cornice normativa, resta aperto il problema di sostenere, con un ulteriore sforzo legislativo, il difficile compito di valutazione dei giudici minorili.

Il genitore che coinvolge il figlio minore in attività delinquenziali riconducibili al sodalizio di appartenenza viola o abusa dei suoi doveri educativi e, nel contempo, arreca pregiudizio al corretto sviluppo psico-fisico del minore.

Pertanto, al fine di sensibilizzare gli operatori del diritto minorile su questo tema specifico e armonizzare le prassi talvolta diverse, potrebbe essere opportuna la valutazioni di eventuali modifiche integrative della disciplina di cui agli artt. 330 e ss. c.c., avuto riguardo al tema specifico dell'indottrinamento o del pregiudizio mafioso.

Con l'obiettivo di uniformare gli interventi giudiziari *de potestate* e ancorarli ai principi costituzionali e di derivazione pattizia, potrebbe essere utile una puntualizzazione delle disposizioni normative civilistiche (art. 330 e 333 c.c.), con la precisazione che, in tutti gli interventi sulla responsabilità genitoriale (ablativi o limitativi), "l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente", ovvero la principale direttrice.

Al fine di tutelare il diritto fondamentale della persona di minore età a ricevere un'educazione responsabile, potrebbe essere utile un'integrazione dell'art. 315 bis c.c., che preveda il diritto del figlio minore a ricevere un'educazione che sviluppi il suo senso di responsabilità morale e sociale, nel rispetto dei valori condivisi della Repubblica, ovvero di quelli fissati nella carta costituzionale e nelle convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia

In via correlata, potrebbe essere meglio definito il concetto di responsabilità genitoriale di cui all'art. 316 c.c., in correlazione agli artt. 147 c.c. e 315 bis c.c., tenendo conto della tensione specifica degli art. 2, 30, 31 comma secondo, 32 Cost.(tutela dell'integrità psico-fisica del minore coinvolto) e delle correlate convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia.

Per completezza e in specifica aderenza al fenomeno dell'indottrinamento mafioso, potrebbe essere utile un'integrazione normativa degli artt. 330 e 333 c.c. conforme ai principi fissati dall'art. 8 della Cedu, con la previsione che gli interventi *de potestate* possono essere adottati, nel preminente interesse del minore, là dove "rappresentino una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Ancora, al fine di sostenere il recupero delle competenze genitoriali, potrebbe essere utile un'integrazione degli artt. 330 e 333 c.c. nei termini già previsti dall'art. 11 L. 4 maggio 1983 n. 184, ovvero attribuendo espressamente la possibilità al Tribunale per i minorenni, ove ne ravvisi l'opportunità, di impartire con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dell'U.S.S.M. e dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

In tale contesto, potrebbe essere prevista un'integrazione dell'art. 332 c.c. nei termini già indicati dalla proposta di legge n. 3523, presentata alla Camera dei Deputati il 12 gennaio 2016, che introduce un circuito comunicativo tra uffici giudiziari e la possibilità di reintegro nella responsabilità parentale per i genitori, privati precedentemente da un provvedimento, che intraprendono positivamente i percorsi di recupero delle competenze genitoriali. Ciò anche in riferimento a coloro che, genitori di figli di età inferiore a diciotto anni, siano ammessi ad un piano provvisorio di protezione o a speciali misure di protezione.

Tutto ciò al fine esplicito di introdurre meccanismi premiali e incoraggiare la scelta di intraprendere un percorso di legalità, nel preminente interesse del minore.

c. Al riguardo, deve ancora segnalarsi che il testo unico sulle spese di giustizia non prevede la possibilità di porre a carico dell'Erario – a differenza di quanto accade con le procedure di adozione - le spese necessarie per eventuali consulenze tecniche, talvolta indispensabili - nei procedimenti di volontaria giurisdizione ex artt. 330 e ss. c.c. - per valutare le condizioni

psico-fisiche del minore, le dinamiche relazionali con i genitori e le competenze educative dei medesimi.

La copertura di tale carenza normativa potrebbe fornire al giudice minorile uno strumento utile per valutare competenze genitoriali e condizioni psico-fisiche dei minori, allorché non siano esaustive le risultanze delle indagini delegate ai servizi socio-sanitari del territorio.

Definizione articolato normativo

Seguendo il percorso logico-argomentativo sin qui esposto si indica di seguito la proposta di un nuovo articolato normativo:

- **Art. 147 c.c.** : *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare nel rispetto dei principi costituzionali e di legge, assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis”.*

- **Art. 315-bis. c.c.**: *“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato nel rispetto dei principi costituzionali e di legge, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni...”*

- **Art. 316 c.c.**: *“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo, e in conformità con i principi costituzionali e di legge, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore...”.*

Art. 330 c.c. : *“Il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale quanto il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi e nell'interesse superiore del minore, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa della persona di minore età.”*

Il giudice può impartire prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi dei Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia che, con la collaborazione dei servizi istituiti dagli enti locali, potranno operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia, proponendo al giudice del procedimento pendente o al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario competente per la promozione del relativo procedimento di modifica, modifiche e integrazioni dei provvedimenti vigenti.

Il giudice adotta i provvedimenti di cui ai commi precedenti là dove rappresentino una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Art. 333 c.c.: *Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può, secondo le circostanze e nell'interesse superiore del minore, adottare i provvedimenti convenienti e può disporre l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa della persona di minore età.*

Il giudice adotta i provvedimenti di cui al comma precedente là dove rappresentino una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei

reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il giudice può impartire prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia che, con la collaborazione dei servizi istituiti dagli enti locali, potranno operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia, proponendo al giudice del procedimento pendente o al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario competente per la promozione del relativo procedimento di modifica, modifiche e integrazioni dei provvedimenti vigenti.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.

PROPOSTA 2

Raccomandazioni

Proposta operativa

Riforma degli artt. 25 e ss. Regio decreto Legge n. 1404 del 20 luglio 1934

.Gli artt. 25 e ss. del regio Decreto Legge n. 1404 del 20 luglio 1934 prevedono la possibilità di applicare ai minorenni “irregolari per condotta o per carattere” determinate misure che vanno dall'affidamento ai servizi sociali al collocamento in comunità

Gli art. 25 bis e 26 estendono la possibilità di applicazione delle predette misure:

a) ai minorenni che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale (art. 25 bis);

c) ai minorenni sottoposti a procedimento penale (art. 26) quanto non si ritenga o non si possa chiedere misura cautelare (anche se non imputabile per difetto di età) o quando vi sia stato proscioglimento per incapacità di intendere e di volere senza che sia stata applicata una misura di sicurezza;

d) ai minorenni nei cui confronti il Tribunale abbia pronunciato sentenza di condanna con pena sospesa o di concessione del perdono giudiziale (art. 26 comma 2);

e) ai minorenni il cui genitore serbi condotta pregiudizievole (art. 26 comma 3).

Le indicate misure, anche per l'ampiezza dei casi in cui vi si può ricorrere, sono uno strumento formidabile per la prevenzione dei reati, ma hanno dei limiti: 1) non è ben disciplinata la procedura e garantito il contraddittorio in ossequio ai dettami dell'art. 111 Cost.; 2) non è chiaro a quale servizio sociale (ente locale o ministeriale) spetti la fase esecutiva; 3) le comunità di accoglienza non sempre sono attrezzate professionalmente a contenere la pericolosità dei minori dalla condotta irregolare e/o evitarne la fuga.

Pertanto, si raccomanda una modifica della procedura con piena realizzazione del contraddittorio e garanzie di difesa in ossequio ai dettami dell'art. 111 Costituzione, con delega della fase esecutiva e della relativa *governance* agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni della Giustizia, di concerto con i servizi sociali e sanitari territoriali.

E' necessario predisporre delle comunità ove accogliere i minorenni (situate anche in luoghi lontani dal territorio di provenienza), che consentano un controllo più rafforzato di quello normalmente esercitato nelle altre comunità.

Parallelamente, è avvertita l'esigenza di una adeguata formazione professionale per gli operatori delle comunità gestite da privati per l'accoglienza di minorenni sottoposti a procedimento penale (in misura cautelare o che stanno svolgendo un programma di messa

alla prova con collocamento in comunità) o sottoposti a misura ex art. 25 Regio decreto Legge n. 1404 del 20 luglio 1934 o ex art. 330 e ss.c.c.

La simultanea presenza in comunità di minorenni allontanati da casa in base a provvedimento civile di protezione e di minorenni sottoposti a misura cautelare o amministrativa è spesso difficilmente gestibile soprattutto in territori in cui è forte la presenza della criminalità organizzata.

I minorenni allontanati da casa perché in condizioni di pregiudizio a causa della condotta dei genitori, infatti, devono potere godere di libertà (di movimento o altre, quali l'uso del computer o del cellulare) che, invece, non possono essere concesse a quelli sottoposti a procedimento penale.

Sarebbe opportuna, pertanto, la modifica dell'art. 10 del D.Lvo 272/89 che impone l'indicata promiscuità.

Il ritardo nelle procedure di accredito, ovvero nei pagamenti delle rette alle comunità di accoglienza, specie se situate fuori dalla regione di appartenenza, determina il rischio di interrompere i processi educativi avviati. Pertanto, è raccomandabile sia prestata particolare attenzione e tempestività da parte degli uffici competenti nel versamento dei contributi per le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi a carico dell'Erario. Parimenti, è auspicabile che siano effettivamente avviate le procedure per il rimborso delle rette nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale, nei casi in cui sia possibile ai sensi del citato art. 25 ultimo comma.

PROPOSTA 3

Proposta operativa

La figura del curatore speciale nei procedimenti *de potestate* e amministrativi e del tutore

.Si tratta di due figure nodali in caso di procedimenti e, successivamente, di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale.

a) curatore speciale.

La figura processuale è da nominarsi in caso di conflitto di interessi del minorenne con i suoi genitori o comunque con coloro che esercitano le responsabilità genitoriali ai sensi sia della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori ratificata con l. 77/2003, sia degli artt. 78 e sgg. del codice di rito.

La figura del curatore del minore, soggetto autonomo titolare di diritti, nella prassi giurisprudenziale ha assunto una dimensione sempre più importate, svolgendo un ruolo fondamentale sia durante il procedimento che nella fase esecutiva dei provvedimenti.

Dovrebbero, tuttavia, meglio definirsi i compiti del curatore speciale del minore – nei casi di conflitto di interessi con il genitore mafioso - e la procedura di nomina: le fonti sono eterogenee (normativa sovranazionale, codicistica e normativa speciale) e gli stessi compiti del curatore sono sinteticamente individuati solo nell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo di cui sopra, in quelli di fornire informazioni e spiegazioni al minorenne, se dotato di capacità di discernimento, e di riferirne l'opinione al giudice.

La funzione di curatore speciale può essere svolta da avvocati con formazione specialistica -come la stessa Convenzione autorizza e come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato- i quali possono contestualmente assumere la difesa tecnica

Nella prassi giudiziaria i curatori svolgono spesso - con la loro attività anche extraprocessuale - una funzione nodale di collegamento nella triangolazione processuale tra il minore, i suoi familiari e il giudice, oltre che un punto di riferimento imprescindibile nella fase esecutiva dei provvedimenti.

E' anche da considerare che il curatore speciale dovrebbe esaurire ruolo e funzione con la definizione del procedimento nel quale è stato nominato: diviene importante che quindi gli sia assicurato nel provvedimento definitivo la prosecuzione della funzione.

Il curatore, infatti, ai sensi dei compiti assegnatigli dalla Convenzione di Strasburgo, è il soggetto che spiega al minore - e, a volte, ai familiari - il contenuto e le finalità del provvedimento *de potestate*, che lo assiste durante il suo ascolto da parte del giudice e lo accompagna nelle non sempre agevoli fasi esecutive dei provvedimenti.

La figura del curatore del minore è contesa tra due esigenze: quella di rappresentare il minore (con le sue aspirazioni e le sue capacità, oltre che con i suoi difetti ed errori), trasformando in richieste processuali quanto da lui emerge, e quella di far sì che le ricchezze che vengono portate dagli organi dello Stato nell'intervento nel sistema familiare, sia possibile che siano accolte e sfruttate dal destinatario dei provvedimenti.

Soprattutto nei difficili momenti che seguono all'allontanamento, l'ascolto diretto e il reperimento di ogni elemento utile sul minore fa del curatore una funzione essenziale del procedimento e quindi la figura capace di indicare, proponendo i necessari correttivi al tribunale, l'opportuno bilanciamento fra la richiesta di revisione di vita che si fa allo stesso minore e la sua necessità di non perdere se stesso.

Ciò premesso, in aderenza alle prassi giurisprudenziali maturate dai vari uffici giudiziari minorili, di sicura utilità potrebbe essere una più puntuale disciplina in ordine: 1) alla nomina del curatore speciale, da prevedersi anche d'urgenza ai sensi dell'art. 336 terzo comma c.c., come d'altronde ormai indicato anche da copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione; 2) ai suoi poteri/doveri/facoltà nel procedimento, oltre a quelli più specificamente difensivi se avvocato, partendo da quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo; 3) al suo coinvolgimento nella fase esecutiva dei provvedimenti *de potestate* e amministrativi.

Parimenti, un ruolo fondamentale riveste la formazione specifica di tale figura, la cui scelta prioritaria dovrebbe preferibilmente farsi ricadere su avvocati che acquisiscano una particolare formazione, da condividere con la magistratura e i servizi socio-sanitari del territorio.

La preparazione culturale e giuridica dei curatori deve essere particolarmente attenta e approfondita, con previsione di un'adeguata remunerazione per un "lavoro" che deve essere svolto con dedizione di tempo e risorse professionali, anche al di fuori del processo.

Logico corollario potrebbe essere la previsione legislativa di costituzione presso l'autorità giudiziaria di appositi elenchi, eventualmente da formarsi con la collaborazione dei Consigli degli ordini degli avvocati e dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e delle province autonome, nei termini già previsti dalla recente legge 7 aprile 2017, n.47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

b) Tutore

Analoghe considerazioni possono richiamarsi per la figura del tutore, in presenza di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale e, già durante il processo, di provvedimenti sospensivi di detta responsabilità.

Le funzioni tutorie sono totalmente vicarie di quelle genitoriali, con l'assunzione di rilevanti responsabilità da parte delle persone che le espletano.

La disciplina codicistica, tutta incentrata sui diritti patrimoniali dei minori, costruita su esigenze sociali e giuridiche totalmente diverse (artt. 345 e sgg. c.c.), è assolutamente inadeguata per i compiti di tutori di minorenni coinvolti in situazioni di criminalità organizzata, così come in quelle di minorenni stranieri non accompagnati, anche per le connesse gravi responsabilità.

E', pertanto, auspicabile: 1) una più puntuale disciplina delle funzioni tutorie e curatorie, che armonizzi le normative sovranazionali e interne in materia di nomina, poteri, doveri dei rappresentanti del minorenne, in considerazione delle plurime pronunce della Corte di Cassazione a partire dal 2010; 2) la revisione integrale della disciplina codicistica del tutore, anche con il coordinamento della normativa di nomina (oggi il tutore viene nominato sia dal giudice tutelare sia dal tribunale per i minorenni e le competenze si intersecano); 3) la disciplina del coinvolgimento delle figure di rappresentanza del minore nella fase esecutiva dei provvedimenti *de potestate* e amministrativi; 4) la formazione di elenchi di professionisti adeguatamente formati all'espletamento delle funzioni con la previsione di appositi corsi di formazione professionale e culturale, con particolare riguardo alle criticità delle curatele e tutele di minorenni coinvolti nella criminalità organizzata, con il concorso nella formazione dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e delle province autonome, degli organismi forensi, della magistratura specializzata e dei servizi alla persona.

PROPOSTA 4

Definizione di articolato normativo

Indottrinamento mafioso e reato di maltrattamenti intrafamiliari

.Le leggi devono tutelare tutti, ma in particolare coloro che non possono difendersi da soli e soprattutto i minori, ai quali la vita non ha concesso risorse familiari, culturali e ambientali idonee a garantire il loro diritto inviolabile a un sano sviluppo psico-fisico.

A tal fine, il fenomeno della responsabilità genitoriale con riferimento all'indottrinamento mafioso deve essere valutato anche sotto il profilo penale.

Il genitore che coinvolge sistematicamente il figlio minore in attività delinquenti per agevolare il sodalizio di appartenenza abusa dei suoi doveri educativi e viola il diritto fondamentale del minore di ricevere un'educazione conforme ai parametri costituzionali e della civile convivenza.

In altri termini, il familiare che favorisce l'adesione del minore alle logiche criminali, attraverso la trasmissione dei disvalori dell'antigiuridicità, con induzione dei giovani a comportamenti violenti o a devianza, non può che considerarsi maltrattante ai sensi dell'art. 572 c.p..

La lettura interpretativa dell'articolo 572 del codice penale, così come operata, potrebbe fondare l'intervento del legislatore con l'esplicita previsione dell'indottrinamento malavitoso quale ipotesi specifica di condotta maltrattante, al fine di scongiurare lo sviluppo di differenti ipotesi interpretative della norma, a discapito dell'esigenza di assicurare omogenee forme di tutela della persona minore di età su tutto il territorio nazionale.

In sintesi, all'art. 572 c.p. potrebbero aggiungersi i seguenti commi: **“3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche a chiunque, in violazione dei doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale, arrechi pregiudizio all'integrità psico-fisica di un minore sottoposto alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.**

4. Ai fini della presente disposizione si intendono per “doveri educativi” connessi alla responsabilità genitoriale anche quelli richiamati dall'art. 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176.

Ovvero, se si vuole restare su un piano più generico, potrebbe definirsi **“doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale”**, quelli **“indirizzati al rispetto dei principi costituzionali e di legge”**.

L'indottrinamento malavitoso, ove inteso come ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi comporterebbe, da un lato, la tempestiva comunicazione di reato da parte della Procura ordinaria dall'Autorità giudiziaria minorile, ai sensi dell'art. 609 *decies* del codice penale (come riformulato dal D.L 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119) per l'attivazione dei provvedimenti di tutela previsti e, dall'altro, l'obbligo per il Tribunale per i minorenni della immediata trasmissione della *notitia criminis* alla Procura ordinaria per il delitto commesso dai genitori in danno della prole.

PROPOSTA 5

Raccomandazione

Definizione di articolato normativo

Vittime dei reati di mafia: tutela, giustizia riparativa e momenti formativi

.Nei casi di faide tra gruppi malavitosi – ciclicamente ricorrenti nei contesti dominati da circuiti di criminalità organizzata strutturati su base familiare o locale - deve valutarsi la possibilità di prevedere appositi strumenti di tutela giuridica e sociale, sia per evitare reiterazione di reati in una spirale perversa di ritorsioni, sia per tutelare i minori coinvolti da ulteriori pregiudizi alla loro integrità psico-fisica.

A tal fine, potrebbe essere utile una normativa che preveda l'onere per gli uffici di Procura ordinaria di segnalare al Procuratore della Repubblica per i minorenni e al tribunale per i minorenni, nei termini di cui all'art. 609 *decies* c.p. e quando si procede per reati c.d. di sangue (omicidi e tentati omicidi) maturati in contesti di criminalità organizzata, ogni situazione di pregiudizio all'integrità psico-fisica di minori congiunti di vittime di reati mafiosi.

Tale circuito comunicativo consentirebbe agli uffici giudiziari minorili gli opportuni interventi di supporto e di tutela preventiva nei termini di cui agli artt. 330 e ss.c.c. o ex art. 25 RDL 1404/34.

La posizione delle vittime di mafia deve essere valutata anche in relazione ad altro profilo. Come sperimentato da diversi Uffici di Servizio sociale per i minorenni appare opportuno, nell'ambito dei percorsi di messa alla prova previsti ex art. 28 del D.P.R. 22.9.1988 n. 448 nei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata o caratterizzati dalla relativa subcultura, favorire incontri di mediazione.

In tali casi, in linea con l'orientamento normativo indicato nel decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 n. 29, che recepisce in Italia la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012, n. 29, istituendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, è auspicabile che le vittime siano libere nel prestare il consenso ad intraprendere il percorso di mediazione, sentendolo come un invito, come una reale possibilità di avere un luogo protetto, dove potere parlare liberamente, e non come un qualcosa che possa avere una refluenza nel percorso processuale dell'autore del reato che deve seguire, comunque, il suo corso.

Pertanto, soltanto lo svolgimento di un tratto del percorso di mediazione, come i colloqui preliminari con le vittime, si prefigurerebbe già come un successo.

Nel caso di indisponibilità della vittima diretta ad intraprendere il percorso di mediazione, si potrebbe comunque pensare ad una mediazione con vittima aspecifica, che sia rappresentativa di una tipologia di vittime e appartenente ad un'associazione di vittime.

Ciò premesso, si ritiene utile per i programmi di messa alla prova prevedere:

- a) il coinvolgimento dei giovani nella conoscenza delle storie di vittime di mafia degli specifici contesti territoriali (anche attraverso incontri con i familiari delle vittime);
- b) incontri con le realtà territoriali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata (istituzioni, associazioni di volontariato etc.);
- c) incontri con persone che, dopo percorsi di recupero, hanno scelto la legalità;
- d) visione di documentari o film che riguardino le storie delle vittime di mafia e abbiano finalità pedagogiche, con obiettivo di stimolare riflessioni critiche;
- e) visione di documentari o film che dissacrino il mito mafioso.

Analoga, previsione potrà essere estesa nei percorsi di recupero previsti per i minori dalla condotta irregolare e sottoposti a tutela con i provvedimenti civili ex artt. 330 e ss .c.c. e art. 25 RDL n.1404/34; inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, l'attività di mediazione può anche prevedersi in favore dei condannati sottoposti a misura alternativa alla detenzione.

Nei contesti territoriali a rischio è quasi sempre distorta nei giovani la percezione dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, considerati pregiudizialmente "nemici".

Ciò premesso, sembra opportuno - come sperimentato da diversi uffici giudiziari minorili - prevedere lo stabile coinvolgimento - nei percorsi di recupero previsti con l'istituto della messa alla prova ex art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448- dei Comandi provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Questura, con programmi di educazione alla legalità appositamente strutturati in relazione ai reati che siano espressione di una cultura mafiosa e anche là dove le forze dell'ordine siano parti offese.

I percorsi di recupero programmati con tali modalità potranno consentire ai giovani coinvolti di vivere significative esperienze e, nel contempo, favorire l'obiettivo di riavvicinare - attraverso la mediazione tra autore del reato e vittima - ambiti culturali diversi e sanare la distorta tendenza a considerare come "nemici" gli appartenenti alle istituzioni indicate.

L'istituto anzidetto -utilizzato in modo accorto - può rivelarsi nella sua concreta applicazione - con le modifiche normative/regolamentari occorrenti - un'opportunità per quei ragazzi (imputati) ai quali non è stata offerta fino a quel momento alcuna prospettiva virtuosa, per sperimentare alternative culturali che vanno nella direzione del reale distacco dai percorsi delittuosi intrapresi.

Raccomandazione.

- a) Quando si procede per reati c.d. di sangue (omicidi e tentati omicidi) maturati in contesti di criminalità organizzata, potrebbe essere utile una normativa che preveda l'obbligo per il Procuratore della Repubblica ordinario di segnalare al Procuratore della Repubblica per i minorenni e al tribunale per i minorenni, nei termini di cui all'art. 609 *decies* c.p., ogni situazione di pregiudizio all'integrità psico-fisica di minori congiunti delle vittime.

Definizione di articolato normativo

b) Integrazione dell'art. 27 del D.Lvo 28 luglio 1989, n. 272, con la previsione di apposite indicazioni da parte del giudice per il progetto di messa alla prova elaborato in favore dei minori o giovani adulti che abbiano commesso reati di natura mafiosa o che siano espressione della relativa subcultura, nei termini che seguono: "2 bis. Il giudice, nei casi in cui sia richiesto dalla particolare natura del reato o dalle condizioni familiari e ambientali in cui lo stesso è maturato, può stabilire che il progetto di intervento sia integrato con le seguenti attività: 1) coinvolgimento del minorenne o giovane adulto nella conoscenza delle storie di vittime di mafia degli specifici contesti territoriali (perfino attraverso incontri con i familiari delle vittime); 2) incontri con le realtà territoriali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata; 3) incontri con persone che, dopo percorsi di recupero, hanno scelto la legalità; 4) visione di documentari o film che riguardino le storie delle vittime di mafia e abbiano finalità pedagogiche, con l'obiettivo di stimolare riflessioni critiche; 5) visione di documentari o film che dissacrino il mito mafioso; 6) coinvolgimento dei Comandi provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Questura, con programmi di educazione alla legalità appositamente strutturati in relazione ai reati che siano espressione di una cultura mafiosa".

PROPOSTA 6

Circuito comunicativo tra uffici giudiziari

Definizione articolato normativo

.La tutela dei minori di mafia perché sia effettiva postula il tempestivo intervento del Tribunale per i minorenni e richiede la rapida acquisizione di ogni utile contributo informativo qualificato, tutte le volte in cui il nucleo familiare del minore sia inserito in contesti di criminalità organizzata o comunque emergano condizioni di pregiudizio per soggetti minorenni.

E' necessario dunque un solido circuito informativo tra l'Autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile, che consenta al Tribunale per i minorenni, di adottare, sia pure in costanza di indagini preliminari e con tutte le cautele che garantiscano la segretezza delle informazioni, i convenienti provvedimenti *de potestate* o amministrativi, tutte le volte che il superiore interesse del medesimo lo richieda. Sono i momenti di collegamento tra le diverse Autorità giudiziarie (ordinaria e minorile) a consentire la rapida presa in carico del minore, tutte le volte in cui quest'ultimo versi in situazione di pregiudizio legata a contesti familiari e non di criminalità organizzata, conosciuti soltanto dalla Procura ordinaria.

Oggi, tuttavia, al di là della previsione che vincola, ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p., l'Autorità giudiziaria ordinaria a trasmettere all'Autorità giudiziaria minorile ogni utile comunicazione circa la pendenza di un procedimento penale per i soli delitti nella norma specificati, nessuna disposizione normativa prevede un raccordo obbligatorio tra i diversi Uffici giudiziari in tutti i casi di concreto pregiudizio legato al contesto malavitoso, familiare

o locale. Un siffatto scambio di informazioni, tra l'altro, potrebbe rivelarsi quale strumento utilissimo per garantire non solo la piena tutela dei minori ma anche la salvaguardia delle indagini e dell'acquisizione di genuine fonti di prova, tutte le volte in cui è ragionevole ritenere e prevedere che i minori contesi possano costituire un prevedibile strumento di ricatto nei confronti del genitore non affidatario che abbia deciso di intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia, dissociandosi dalle dinamiche familiari criminali. Tale necessità è fortemente avvertita in quei contesti territoriali ad alta densità criminale, come ad esempio la Calabria, ove l'educazione all'illegalità inizia, sin dalla prima infanzia, in famiglia e dove dunque i tradizionali sistemi di intervento sono inadeguati.

Per ovviare a tale carenza normativa, gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria hanno siglato in data 21 marzo 2013 un protocollo d'intesa.

Tale documento operativo prevede un sistema stabile di raccordo tra la Procura della Repubblica DDA, gli altri Uffici inquirenti del distretto e gli Uffici giudiziari minorili (Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni), in ordine alla segnalazione di tutte le situazioni di pregiudizio familiare per il minore per la conseguente attivazione delle procedure civili e penali a tutela dei minori, in parallelo o in esito ai procedimenti per reati di criminalità organizzata e altro.

Lo scopo è consentire che le informazioni sul contesto familiare dei minori, acquisite nell'ambito di procedimenti di competenza dei vari uffici giudiziari, siano portate a conoscenza della Procura minorile per l'eventuale attivazione innanzi al Tribunale per i minorenni dei provvedimenti a tutela ex artt. 330 e ss.c. o ex art. 25 RDL 1404/34.

Il protocollo, in particolare, prevede, quanto alle concrete modalità operative e all'esigenza di tutelare il segreto investigativo, la trasmissione all'Autorità giudiziaria minorile dei soli atti utili per le connesse procedure civili, in un'ottica di bilanciamento tra il segreto dell'indagine penale e quello non subvalente di tempestiva tutela dei minori in situazioni di pregiudizio.

Tale strumento potrebbe indubbiamente costituire una buona base di partenza per un intervento del legislatore finalizzato alla previsione di una norma *ad hoc* che preveda e disciplini lo scambio di informazioni tra l'Autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile.

La necessità di attivare un circuito comunicativo tra uffici giudiziari nei termini già disciplinati dal protocollo del distretto giudiziario di Reggio Calabria - in tutti i casi di pregiudizio familiare e ambientale per i minori appartenenti o contigui a contesti di criminalità organizzata - potrebbe essere consacrata in apposite disposizioni normative, in termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla proposta di legge n. 3523, presentata il 12 gennaio 2016 alla Camera dei deputati, d'iniziativa dei parlamentari Bruno Bossio, Aiello, Albanella, Bargerò, Bossa, Carella, Carloni, Carnevali, Carocci, Casellato, D'Incecco, Fragomeli, Gasparini, Lodolini, Magorno, Oliverio, Salvatore, Piccolo, Preziosi, Ragosta, Romanini, Sgambato, Zanin e Zoggia.

L'eventuale previsione normativa potrebbe fungere da stimolo per collaborazioni tra uffici giudiziari con competenze diverse, ma tra loro complementari, per il conseguimento degli obiettivi prefissati, ossia la prevenzione del disagio giovanile legato alla cultura malavitosa o dei rischi per l'incolumità psico-fisica dei minori coinvolti.

Parimenti, l'adozione di una norma esplicita potrebbe stimolare la sensibilità necessaria e armonizzare le prassi – talvolta diverse - tra i tribunali per i minorenni e, più in generale, tra gli uffici giudiziari coinvolti.

Si potrebbe pertanto, in aderenza al circuito comunicativo già sperimentato a Reggio Calabria, prevedersi un obbligo di coordinamento aggiungendo all'art. 371 c.p.p. (**Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero**) i commi 4 e 5 nei termini che seguono: 4) *Il Procuratore della Repubblica, quando procede per taluni dei delitti indicati nell'art. 407, comma secondo lett. a) e, comunque, per i delitti previsti dall'art. 609 decies c.p., là dove emergano situazioni pregiudizievoli per l'integrità psico-fisica di soggetti minorenni, riconducibili a condotte dei genitori idonee a integrare i presupposti per un intervento di cui agli artt. 330 e 333 c.c., provvede a darne immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;* 5) *Nei casi sopra indicati si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili, si coordinano tra loro avendo cura che l'eventuale audizione del minore avvenga con le cautele previste dall'art. 362 comma secondo c.p.p. e in un'unica soluzione al fine di evitare pregiudizievoli reiterazioni di esami. Possono altresì procedere congiuntamente al compimento di specifici atti”.*

In via consequenziale, potrebbe prevedersi una modifica **dell'art. 118 bis norme di attuazione c.p.p., secondo comma** nei termini che seguono: “*Quando di loro iniziativa o a seguito di segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate nei casi di cui all'art. 371 c.p.p., i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto”.*

Ancora, potrebbe ipotizzarsi una modifica dell'art. **292 del codice di procedura penale, aggiungendo il comma 3bis:**” *L'ordinanza con cui il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari per taluni dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett.a) e, comunque, per i delitti previsti dall'art. 609 decies del codice penale, nei confronti di soggetto maggiorenne che abbia figli di età inferiore agli anni 18, deve essere comunicata al Tribunale per i Minorenni e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. del codice civile”.*

All'art. 656 del codice di procedura penale, potrebbe aggiungersi il **comma 3 bis, formulato nei termini che seguono:**” *L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa nei confronti di soggetto maggiorenne che abbia figli di età inferiore agli anni 18 deve essere comunicato al Tribunale per i Minorenni e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. del codice civile”.*

Inoltre, sarebbe molto utile prevedere degli specifici obblighi di segnalazione agli uffici giudiziari minorili, nei casi di latitanza prolungata di un genitore: l'eventuale previsione normativa consentirebbe di attivare gli accertamenti necessari a valutare la sussistenza di un rischio di indottrinamento mafioso o deviante dei minori, nonché l'opportunità di interventi a tutela, ricorrendone gli ulteriori presupposti.

All'art. 296 c.p. (latitanza) potrebbe aggiungersi il comma sesto, definito nei termini che seguono: “*Il provvedimento che dichiara la latitanza di un soggetto che abbia figli di età inferiore agli anni 18 deve essere comunicato senza indugio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i minorenni competenti per territorio per le opportune iniziative a tutela della prole”.*

PROPOSTA 7

Iniziative della polizia giudiziaria e altro

Definizione di articolato normativo

.Attualmente, a parte l'ipotesi dell'obbligo di informazione al tribunale per i minorenni previsto dall'art. 609 decies del codice penale, che riguarda alcune ipotesi di reato, sia pure molto gravi, come la pornografia minorile o i maltrattamenti in famiglia, non esiste un obbligo generale di informare gli uffici giudiziari minorili competenti per territorio nel caso in cui uno e entrambi i genitori siano stati tratti in arresto, per qualunque altro reato, ovvero quando si ravvisino condizioni di pregiudizio tali da legittimare interventi ex art. 330 e ss.c.c.. L'assenza di un obbligo di informazione in generale impedisce all'autorità giudiziaria di intervenire tempestivamente a tutela di minori che, in casi di tal fatta, corrono un duplice rischio: o essere allontanati dal contesto familiare in via d'urgenza dagli operatori dei servizi territoriali senza il vaglio della magistratura, oppure essere lasciati senza alcun intervento utile in contesti potenzialmente pregiudizievoli per la loro incolumità psico-fisica.

In termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla proposta di legge n. 3523, presentata il 12 gennaio 2016 alla Camera dei deputati, potrebbe essere funzionale una normativa che preveda l'obbligo della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria procedente di riferire agli uffici giudiziari minorili, contestualmente alla notizia di reato che riguardi soggetti maggiorenni, ogni informazione riguardo a situazioni intrafamiliari pregiudizievoli per lo sviluppo psico-fisico dei minori che potrebbero sostanziare gli estremi per un intervento sulla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.. Parimenti, tale obbligo potrebbe prevedersi nei casi di cui agli artt. 609 decies c.p. e nell'eventualità di arresto o fermo per reati di criminalità organizzata nei confronti di persone che hanno figli di minore età, prevedendo le seguenti integrazioni:

- 1) art. 347 comma 1 bis c.p.p.**: *Nei casi indicati dal comma 1, nei casi relativi ai delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett.a), e, comunque, per i delitti previsti dall'art. 609 decies del codice penale e quando emergano situazioni comunque pregiudizievoli per l'integrità psico-fisica di soggetti di età inferiore agli anni 18, la polizia giudiziaria segnala, senza ritardo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni notizia utile anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss del codice civile".*
- 2) Art. 387 bis c.p.p.** (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di soggetto maggiorenne cha abbia figli di età inferiore agli anni 18):
 1. *Nell'ipotesi in cui il soggetto arrestato o fermato per taluni dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. A), e, comunque, per i delitti previsti dall'art. 609 decies del codice penale e abbia figli di età inferiore agli anni 18, la polizia giudiziaria deve senza indugio dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i Minorenni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss del codice civile."*
- 3) art. 609 decies., primo comma, c.p.** : “il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni **e, anche ai fini del coordinamento previsto dall'art. 371 c.p.p., al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".**

Le modifiche sopra suggerite dovrebbero essere accompagnate da una adeguata formazione e sensibilizzazione degli operatori delle forze dell'ordine in ordine alle questioni minorili, da realizzarsi secondo un programma mirato, che preveda il coinvolgimento dei vari attori del mondo della giustizia minorile.

Utile punto di partenza potrebbe essere il protocollo d'intesa siglato dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza con il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha realizzato un vademecum contenente linee guida e istruzioni operative per sostenere il lavoro quotidiano delle Forze di polizia e per fornire concreti spunti sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

PROPOSTA 8

Tutela dei minori figli di madri detenute

Proposta operativa

.Nei casi di custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri di prole di età non superiore a sei anni o di loro sottoposizione al regime degli arresti domiciliari nelle ipotesi di cui all'art. 275 comma quarto c.p.p. (nel testo risultante dall'art. 1, co. 1 legge 62/2011), gli stringenti vincoli imposti ai familiari detenuti si riflettono spesso sulla condizione dei minori, i quali hanno diritto alla loro vita di relazione, fondamentale per un equilibrato sviluppo psico-fisico.

A tal fine, sarebbe molto utile – nei termini già disciplinati dal protocollo giudiziario indicato – prevedere un circuito comunicativo e un obbligo di coordinamento tra gli uffici giudiziari interessati (Procura Ordinaria e Procura Minorile), con l'obiettivo di attivare le iniziative necessarie a contemperare le esigenze cautelari del procedimento penale in corso e quelle (parimenti meritevoli di tutela) dei minori ad intrattenere le relazioni indispensabili per il normale sviluppo psico-fisico (frequenza scolastica e di ambiti ricreativi, rapporti con altri familiari e operatori dei Servizi Sociali delegati dal tribunale per i minorenni, visite pediatriche etc.), con corrispondente modulazione del regime coercitivo del genitore.

Al riguardo, la proposta di legge n. 3523, sopra meglio delineata, potrebbe costituire un punto di partenza.

Parimenti, potrebbe essere utile l'implementazione delle soluzioni previste dal protocollo di intesa siglato in data 6 settembre 2016 tra il Ministero della Giustizia, il Garante per l'Infanzia e L'Adolescenza, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'associazione Bambini senza sbarre onlus.

PROPOSTA 9

Adeguamento della disciplina processual-penalistica, con previsione della possibilità di prevedere l'incidente probatorio congiunto nella concomitanza di due distinti procedimenti penali in cui vi è il concorso di maggiorenni e minorenni nel reato, nei casi in cui: 1) il teste o persona sottoposta alle indagini da sentire in incidente probatorio è minorenne; 2) occorre valutare la capacità a testimoniare o l'attendibilità psichiatrica forense, con prova congiunta da estendersi anche alle contestuali perizie.

Proposta operativa

.Nei casi di connessione tra procedimenti penali per reati commessi, in concorso, da soggetti maggiorenni e minorenni può verificarsi la necessità di procedere all'esame di vittime di criminalità organizzata come di indagati minorenni.

Questo comporta la concreta eventualità che il minore (parte offesa, indagato o semplice teste) debba essere sottoposto ad audizioni ripetute dinanzi ad autorità giudiziarie diverse. Le problematiche che a tale evenienza conseguono chiamano in causa alcuni approdi della ricerca scientifica.

Le scienze cognitive hanno dimostrato come la memoria sia un fenomeno dinamico e largamente ricostruttivo che consta di diversi processi su ciascuno dei quali possono agire fattori di distorsione cognitivi, emotivi, relazionali e culturali.

Le fonti di distorsione esterne (informazioni post-evento) interagiscono e interferiscono con la capacità di ricordare e possono essere molto subdole. La maggior parte dei bambini e dei minori hanno una capacità cognitiva adeguata per fornire una testimonianza accurata, anche bambini di tre anni possono testimoniare accuratamente su eventi personali significativi, incluse situazioni che li coinvolgono come vittime.

Al tempo stesso, però, quanto più il teste è piccolo tanto più è suggestionabili dinanzi a domande suggestive o a un interrogatorio pressante. Tra i diversi fattori che possono incidere sulla rievocazione del ricordo uno particolarmente importante è lo stress proprio perché molti degli eventi di cui i bambini sono chiamati a riferire sono appunto di natura stressante. La testimonianza in sede giudiziaria non è esente da questi fattori di distorsione. Uno dei rischi più frequenti e deleteri per la qualità dei ricordi forniti dai bambini è che nel corso di una procedura giudiziaria i minori siano soggetti a varie testimonianze rese a persone diverse, situazione che puntualmente si verifica quando il medesimo testimone (minorenne) deve essere sentito dinanzi all'autorità giudiziaria per i Minori e dinanzi al tribunale ordinario.

Il contatto con il contesto penale e, soprattutto, la richiesta ripetuta di riportare l'esperienza traumatica, oltre ad essere di per se potenzialmente stressanti, rischiano di indurre distorsioni nel racconto. A questo si aggiungono le caratteristiche dell'intervistato (età, suggestionabilità ed altre caratteristiche della persona ivi comprese situazioni patologiche) e la modalità dell'esame, che se caratterizzata da domande suggestive e fuorvianti può portare non solo alla distorsione del ricordo originario, ma perfino alla produzione di falsi ricordi. Infine, va tenuto conto che partecipare ad un processo giudiziario può comportare un aumento del rischio di stigmatizzazione e vergogna per i bambini. Si pensi ai procedimenti penali per abusi sessuali o per fatti che vedono coinvolte persone cui il minore è affettivamente legato (genitori o familiari) o persone capaci di emanare un'aura intimidatoria.

I rischi che la ripetizione di una testimonianza comporta quando è coinvolto un minore sono innegabili e meritano una riflessione sull'opportunità di soluzioni procedurali diverse.

Il protocollo siglato dagli uffici giudiziari della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 21.3.2013 indica una possibilità per ridurre tali rischi nel caso di concomitanza di due distinti procedimenti penali per il concorso tra maggiorenni e minorenni nel reato e prevede *" la celebrazione di un unico incidente probatorio con la presenza di tutte le parti coinvolte (per garantire il rispetto del contraddittorio.....Tale soluzione potrebbe adottarsi anche nei casi di concorrenti procedimenti penali per reati sessuali (commessi i concorso tra maggiorenni e adulti) e aventi minori come vittime da escutere e aventi "*.

Questa prassi, fino ad ora, ha prodotto risultati positivi: oltre a sottrarre testi/indagati vulnerabili al rischio di usura, ha contratto i tempi dei procedimenti assicurando notevoli

risparmi all'erario (per rimborso spese di viaggio a testimoni, per incarichi peritali e relative liquidazioni che possono essere conferite in un unico contesto).

L'intervento normativo auspicato dovrebbe muoversi entro le seguenti direttive:

- la norma dovrebbe avere carattere generale avendo come precipua finalità la salvaguardia del minorente testimone o indagato dal rischio usura;
 - i due procedimenti per incidente probatorio dovrebbero mantenere la reciproca autonomia, si salderebbe solo il momento della celebrazione dell'udienza, unica sarebbe la video registrazione, unica la trascrizione di quanto accade in udienza;
 - i presupposti sarebbero: concomitanza di due distinti procedimenti penali in cui vi è il concorso di maggiorenni e minorenni nel reato, udienza congiunta nei soli casi in cui il teste o indagato da sentire in incidente probatorio è minorente; nei casi in cui occorre valutare la capacità a testimoniare o l'attendibilità psichiatrica forense la prova congiunta dovrebbe estendersi anche alle contestuali perizie;
 - la celebrazione di udienza congiunta non sarebbe automatica ma dovrebbe esserci un margine di delibazione riservato al gip. I due gip dovrebbero raccordarsi tra loro e valutare l'ipotesi congiunta, con specifico riferimento anche alle esigenze di speditezza e autonomia dei procedimenti. Ognuno dovrebbe motivare sulla richiesta e il disaccordo precluderebbe il tutto senza conflitti possibilità che insorgano conflitti;
 - la richiesta di incidente probatorio congiunto dovrebbe essere avanzata dal pubblico ministero ordinario e da quello minorile, potrebbe essere formulata anche dalla persona offesa tramite il pubblico ministero o dalla persona sottoposta alle indagini, fatti salvi i casi di cui al 392 comma 1 bis cod. proc. penale. Nel primo caso il pubblico ministero dovrebbe promuovere il raccordo di cui all'art. 118 disp. att. del codice di procedura penale;
 - le richieste dovrebbero essere depositate presso le rispettive cancellerie. I due gip valuterebbero autonomamente l'ammissibilità incidente probatorio dandone reciproca comunicazione;
 - nel caso in cui l'incidente probatorio congiunto fosse ritenuto ammissibile i gip fisserebbero, previo raccordo l'udienza davanti al tribunale per i minorenni (essendo questo l'unico ufficio dotato di aule per l'audizione protetta) ;
 - gli atti rimarrebbero depositati presso le rispettive cancellerie e nei due giorni precedenti le parti potranno prendere visione ed estrarre copia atti, così tutti sarebbero in condizione di conoscere gli atti di entrambi i procedimenti (nella realtà si tratta sostanzialmente di un unico procedimento);
 - la nomina dei periti si concentrerebbe sulle stesse persone, con ripartizione dei costi (indennità e liquidazioni onorari) tra i due uffici giudiziari.
- Valuterà il legislatore se mutuare da questa prassi virtuosa una proposta normativa.

PROPOSTA 10

La perdita della responsabilità genitoriale e le fattispecie associative

Proposta operativa

.Altro spunto di riflessione riguarda la pena accessoria di cui all'art. 34 codice penale.

La decadenza dalla potestà (ora responsabilità) genitoriale è una pena accessoria di forte impatto sanzionatorio con riflessi significativi nella prospettiva generale preventiva e

speciale preventiva della pena. Il codice penale indica i delitti per i quali si applica la decadenza dalla responsabilità genitoriale oltre alla previsione generale per il caso di condanna alla pena dell'ergastolo.

L'art. 1 comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L.17 aprile 2015, n. 43, ha previsto che in ipotesi di condanna per una delle fattispecie di cui agli artt. 270 -bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater1, 270-quinquies del codice penale si applica, obbligatoriamente, la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale

La scelta di un genitore che avvia il figlio minorenni al crimine organizzato (che sia terrorismo, mafia, traffico di stupefacenti), così come a delitti ove è esposta a rischio la vita del minore, viola irrimediabilmente i diritti fondamentali del fanciullo, sfregia per sempre il tempo dell'innocenza. Se pienamente condivisibile appare la scelta operata dal legislatore con il decreto legislativo n. 7 del 2015, non si ravvisa una plausibile ragione per non estendere l'applicazione della pena accessoria all'ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 416 bis c.p. e 74 DPR 309/90, fattispecie che per ontologia strutturale e allarme sociale sono di pari livello (basti pensare al fenomeno dello spaccio organizzato affidato a giovanissimi, che vede tristemente alla ribalta delle cronache i distretti giudiziari campani). Si tratta di ipotesi in cui non è sufficiente la sospensione dalla responsabilità genitoriale per il tempo di esecuzione di una pena non inferiore a cinque anni di reclusione. La decadenza, invece, rafforzerebbe la funzione generale preventiva e speciale preventiva della pena soprattutto in contesti criminali a forte connotazione familiare, dove il coinvolgimento di minorenni anche non imputabili in gravi delitti è norma di vita.

Ciò premesso non può ignorarsi che la norma di cui all'art. 1 comma 3-bis D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L.17 aprile 2015, n. 43, sconta un grave "deficit di determinatezza".

La scelta di ampliare il novero dei delitti per i quali si applica la pena accessoria potrebbe essere l'occasione per definire più compiutamente cosa si intende per "coinvolgimento" che determina - in ipotesi di condanna - la perdita della responsabilità genitoriale e per limitare l'applicazione della pena accessoria - nei reati elencati dall'art 1 comma -3bis del decreto legislativo 7/2015 e nelle fattispecie di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90 - al solo caso del coinvolgimento di un minorenni soggetto all'autorità parentale del condannato.

Onde evitare rigidi automatismi, inoltre, potrebbe prevedersi la clausola già prevista dall'art. 32 c.p., salvo che il giudice disponga altrimenti nell'interesse superiore del minore. Soluzione utile a modulare la pena, anche quella accessoria, in relazione a condotte del genitore che in corso di processo depongano per una resipiscenza e ai parametri forniti dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 31 del 23 febbraio 2012 e n. 7 del 23 gennaio 2013.

Analogamente, il coinvolgimento di un figlio minorenni in un reato associativo potrebbe integrare una specifica aggravante dei delitti previsti dagli art. 416 bis e 74 D.p.r. 309/90, a puntualizzazione delle ipotesi già previste dall'art. 112 c.p..

PROPOSTA 11

Estensione del potere di arresto o di accompagnamento a seguito di flagranza ex art. 18 D.P.R. 448/88

Proposta operativa

.I limiti edittali previsti per il potere di arresto e le modifiche introdotte in materia di cessione di sostanze stupefacenti hanno limitato di molto i casi di arresto in flagranza di reato per i minorenni. L'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza previsto dall'art. 18 bis D.P.R. 448/88, che potrebbe avere una efficacia di valenza di stigmatizzazione per il minorenne colto in flagranza di reato (soprattutto nel caso in cui ai sensi del comma 4 lo stesso venga portato in un centro di prima accoglienza ovvero in una comunità), è di fatto inutilizzato per i troppo stringenti presupposti applicativi con riferimento alla previsione dei limiti edittali di pena. Capita così spesso che di fronte a condotte anche molto gravi (accoltellamenti, spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale con lesioni..) la polizia giudiziaria non possa far altro che riaffidare il minorenne ai genitori.

Posto che per il codice di procedura penale minorile l'arresto è sempre facoltativo, non ha senso imporre limiti così stringenti al potere di arresto, considerato che la risposta immediata è quella maggiormente percepita dai ragazzi e dà loro la possibilità di attivare subito un processo di revisione del proprio operato, presupposto indefettibile per qualsiasi intervento educativo.

Va inoltre evidenziato che, soprattutto nell'ipotesi di reato commesso in concorso con persone adulte, il mancato arresto del minorenne a fronte dell'arresto dei concorrenti, contribuisce ad alimentare il diffuso sentimento di impunità dei minorenni e, quindi, anche l'idea che possa essere conveniente coinvolgerli nella commissione di reati.

E', pertanto, auspicabile estendere il potere di arresto e di accompagnamento a seguito di flagranza ex art. 18 D.P.R. 448/88 ad alcuna tipologia di reati, quali la cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 comma V D.P.R. 309/90, lesioni con armi bianche, resistenza a pubblico ufficiale con lesioni.

Quanto alle necessarie iniziative di sensibilizzazione e formazione delle forze dell'ordine sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si rimanda alle considerazioni operate sub proposta 7.

PROPOSTA 12

Intercettazione del disagio minorile. Modifica della normativa in materia di segnalazione per inosservanza dell'obbligo scolastico e delle relative sanzioni

Proposta operativa.La dispersione scolastica rappresenta una prima e fondamentale spia del disagio giovanile e delle carenze educative di determinati nuclei familiari, incapaci di garantire il diritto fondamentale all'educazione scolastica.

La violazione da parte dei genitori del dovere di impartire o far impartire ai figli adeguata istruzione integra una semplice contravvenzione con una sanzione (fino a trenta euro di ammenda) del tutto inadeguata alla gravità del fatto. La norma, peraltro, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione, sezione III Penale, sentenza 6 dicembre 2016-31 gennaio 2017, n. 4520) ha riguardo solo all'istruzione elementare mentre resta del tutto priva di sanzione l'inosservanza dell'obbligo scolastico negli ulteriori gradi.

L'iter previsto per le segnalazioni dal decreto Ministeriale n. 489/2001 (disposizioni riprese dalla Legge 53/03 e dal decreto legislativo 76/05), non sempre rispettato, è peraltro estremamente farraginoso e rende spesso l'intervento tardivo.

Oltre all'introduzioni di sanzioni che possano avere maggiore deterrenza, quindi, sarebbe opportuno prevedere un iter più veloce e snello per le segnalazioni gravando i dirigenti scolastici di un più preciso obbligo.

Una soluzione adeguata potrebbe essere quella di prevedere un obbligo normativo di segnalazione agli uffici giudiziari minorili (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni) a carico dei dirigenti scolastici, integrando a tal fine l'art. 731 c.p., per ogni intervento di carattere preventivo ai sensi degli artt. 25 RDL 1404 e/o 330 e ss c.c..

Parimenti, potrebbe essere utile siglare protocolli di intesa territoriali tra gli Uffici scolastici provinciali, le autorità giudiziarie minorili e i servizi socio-sanitari locali, con l'obiettivo di portare immediatamente a conoscenza (degli organi giudiziari e non preposti alla tutela dei minori) tutte le condotte irregolari che, anche non costituenti reato, possano essere la spia di un disagio personale e familiare (ad esempio, oltre alla dispersione scolastica, atti di bullismo, gravi forme di intemperanze caratteriali etc.).

A tal fine, un parametro di riferimento potrebbe essere rappresentato dal protocollo siglato in data 8.2.2017 da tutti gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Reggio Calabria con l'Ufficio Scolastico provinciale, i Servizi Sociali degli enti locali e l'Asl.

La predisposizione su base nazionale di una schema di protocollo o di un Accordo Quadro volto a semplificare il circuito comunicativo sopra indicato potrebbe rappresentare la chiave di volta per uniformare gli interventi e le prassi, consentendo interventi psico-sociali e, ove necessario, giudiziari volti a sanare le situazioni di pregiudizio.

La codificazione e l'uniformazione di alcune prassi potrebbe, inoltre, essere uno strumento operativo utile per una formazione congiunta, con alunni, docenti, operatori dei servizi socio-sanitari e rappresentanti delle forze dell'ordine: tutto con l'obiettivo di prevenire la dispersione scolastica, la tossicodipendenza, il bullismo, il disagio giovanile e, più in generale, la devianza, fenomeni sociali che costituiscono terreno di coltura delle organizzazioni criminali.

PROPOSTA 13

Fase esecutiva dei provvedimenti *de potestate* e amministrativi: il ruolo dell'amministrazione, la necessità dello sviluppo di un comune metodo di lavoro e di un Osservatorio nazionale

Proposta operativa

.E' evidente come un percorso di contrasto allo sviluppo di famiglie mafiose, che si vada ad aggiungere a quello tradizionale costituito essenzialmente dalla repressione penale, impone una riflessione ampia sulla strategia delle politiche sociali nei territori di mafia. E' evidente la necessità di investire, oltre che sugli apparati di sicurezza, di investigazione e di controllo sul territorio, anche, e probabilmente soprattutto, sul tessuto sociale dal quale genera la forza attrattiva delle mafie. In questa prospettiva le politiche in materia di giustizia (quella minorile in particolare) e di esecuzione penale devono farsi carico, insieme agli enti territoriali, di individuare percorsi di recupero che, in modo il più possibile precoce, possano rappresentare un'alternativa valida alla proposta di aggregazione dei gruppi e delle famiglie criminali. Un aspetto di particolare rilievo riguarda la necessità di investire, non solo sui minori, ma anche su tutti i componenti delle famiglie mafiose. E' indispensabile tentare di scardinare l'intero

nucleo familiare dalla logica criminale mettendo elaborando strategie di trattamento finalizzate ad offrire, anche agli adulti, l'opportunità di scegliere. In questo campo deve essere coltivata la possibilità di dare un senso al tempo scandito dalla pena valorizzando percorsi trattamentali che possano consentire, anche al mafioso apparentemente irriducibile, l'opportunità di riflettere sulla propria vita e su quella dei propri familiari nei termini che meglio si specificheranno nella proposta n. 21.

Ciò premesso, la necessità di assicurare capillarità e un metodo uniforme di intervento su scala nazionale suggerisce di individuare quale referente privilegiato dell'Autorità giudiziaria minorile gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni dell'amministrazione della Giustizia (USSM), e di attribuire a tali organi dello Stato la regia degli interventi penali, civili e amministrativi, da svolgersi in cooperazione con i servizi sociali e sanitari degli enti territoriali e le risorse del volontariato qualificato. In via consequenziale, risulta opportuno potenziare gli organici di tali Uffici anche con la presenza esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia e codificare metodologie di rete negli interventi a tutela dei minori delle mafie, nei termini previsti dall'istituendo Accordo quadro relativo al progetto "Liberi di Scegliere". Parimenti, è auspicabile l'istituzione a livello centrale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Tavolo tecnico permanente per la tutela dei minori di mafia, per il monitoraggio del fenomeno e l'elaborazione di misure, interventi e programmi, in linea con quanto previsto dal D.P.C.M. 10 marzo 2009, n. 43 (Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio Nazionale sulla famiglia).

Ciò premesso si propone di: a) attribuire agli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni della giustizia minorile la governance della fase esecutiva dei provvedimenti civili (art. 330 e ss c.c.) e amministrativi a tutela dei c.d. minori di mafia, in raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio, con le risorse del volontariato qualificato e, ove necessario, con le forze dell'ordine; b) potenziare gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni anche con la presenza di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia e, nell'attesa dell'espletamento di concorso, prevedere – sul modello delineato dall'art.80 dell'Ordinamento Penitenziario – l'assunzione a contratto di tali professionisti quali consulenti da inserire nelle equipe di lavoro degli USSM, attingendo le risorse finanziarie anche dal programma operativo nazionale PON "Legalità" 2014-2020 (azione 4.1.2.); c) modificare l'approccio operativo degli Assistenti Sociali degli USSM e dei consulenti esterni, alla luce della nuova tipologia di utenza e delle nuove modalità di comunicazione, con previsione di setting semistrutturati e utilizzo di strumenti di comunicazione tecnologica, con orari di lavoro flessibili, in funzione dei tempi vissuti dalla popolazione giovanile; d) estendere su base nazionale l'Accordo quadro tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'interno, la Regione Calabria e gli Uffici giudiziari minorili di Catanzaro e Reggio Calabria ipotizzato per la realizzazione del progetto "*Liberi di scegliere*" a tutela di minori e giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata; f) istituire a livello centrale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Tavolo tecnico permanente per la tutela dei minori di mafia, del quale potrebbero fare parte rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Salute, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Garante Nazionale per l'infanzia nonché le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, per il monitoraggio del fenomeno e per la elaborazione di misure, interventi e programmi nazionali e territoriali, in linea con quanto previsto dal D.P.C.M. 10 marzo 2009, n. 43.

PROPOSTA 14

Formazione mirata degli operatori della giustizia minorile e l'antropismo mafioso

Proposta operativa

.La creazione di un metodo di lavoro comune e la formazione di equipe educative specializzate antimafia, calibrate in relazione alle specificità dei singoli territori e delle caratteristiche delle locali mafie, è un obiettivo primario.

Una metodica di intervento che riguardi giovani con problematiche speciali richiede una formazione specifica e adeguati interventi di carattere psicologico, che tengano conto delle peculiarità dei contesti territoriali di provenienza e delle caratteristiche delle famiglie in cui crescono, sviluppando tratti di personalità devianti.

Negli anni, il problema dello psichismo mafioso ha assunto un rilievo sempre più importante e ha trovato negli studi del prof. Girolamo Lo Verso il suo epicentro.

Gli studi sulla psicologia del fenomeno mafioso sono iniziati dopo le stragi del 1992 ed il primo articolo su questo tema fu pubblicato nel 1994. Da allora è stato approfondito tramite lo studio di perizie, di intercettazioni, parlando con vittime, membri di associazioni antiracket, giudici e forze dell'ordine. La scuola palermitana facente capo al Prof. Lo Verso ha contattato in un'ampia ricerca tutti gli psicoterapeuti delle tre regioni (Sicilia, Calabria, Campania) principalmente interessate al fenomeno e condotto gruppi di ricerca/intervento in numerosi comuni siciliani. Ha studiato anche la 'Ndrangheta con gruppi al 41 bis del carcere di Reggio Calabria ed approfondimenti di vario tipo, con epigoni che hanno cominciato a lavorare con la 'Ndrangheta in Lombardia (dr. Toni Giorgi) e con i minori (dr. Enrico Interdonato). Di questa ricerca interessano, in questa sede, soprattutto gli approfondimenti scientifici di tipo teorico-clinico.

Come segnalato dal prof. Lo Verso, l'uomo è costituito dall'interezza delle sue esperienze biologiche, mentali, relazionali. Tutte legate alla storia personale, ai vissuti rispetto ad essa, alla famiglia, all'antropologia in cui si è nati, alle esperienze quotidiane e mentali fatte dalla nascita. Questa premessa per segnalare che il punto centrale emerso dagli studi è che nei mondi di mafia (Cosa nostra, 'Ndrangheta, Camorra Casalese) non esiste la categoria di io e di individualità. Il mafioso è totalmente immerso nel mondo che lo ha concepito. In lui l'io ed il noi sono le stesse cose.

Per il mafioso, come per ogni fondamentalista, ma in maniera ancora più totalizzante, l'altro non esiste come persona a lui simile. Il mafioso viene costruito dal suo mondo familiare (che comprende "totalmente" la famiglia allargata ed il suo paese o quartiere) per essere "nient'altro che" un fedele membro della mafia. Lo stesso al femminile, sia pure con ruoli diversi ma oltretutto indispensabile. Il concepimento del mafioso prevede una totale identificazione da parte sua con la famiglia o con il gruppo di riferimento. Ciò ne fa una sorta di esecutore acritico e muto. L'unica motivazione è il potere dell'organizzazione mafiosa e del noi.

Da tale quadro antro-psicologico non restano esclusi i minori, che rappresentano anzi le prime vittime della mafia.

Un minore cresciuto e concepito da questo mondo è incorporato totalmente e profondamente (in un certo senso, sino a un livello profondamente inconscio e corporeo). L'educazione

mafiosa che inizia sin dalla nascita fino all'età adulta rinforza tutto ciò. Spezzare queste spirali antropologico-familiari, proporre modelli psico-relazionali e cognitivo-culturali diversi da quelli familiari attraverso una quotidiana e diversa esperienza è l'unica speranza. Un progetto educativo che alimenti delle speranze di successo deve tenere conto di tutto questo e dei fenomeni in atto dentro le mafie.

E' pertanto auspicabile assumere esperti in antropismo mafioso da inserire nelle equipe educative degli U.S.S.M. operanti nei territori degradati del Mezzogiorno e siglare protocolli di intesa tra il Dipartimento Giustizia Minorile e di comunità e le cattedre universitarie di Psicologia del fenomeno mafioso, di Psicoterapia, di Competenze relazionali nell'intervento clinico (Università di Palermo), di Psicopatologia nei contesti di vita (Università Cattolica di Brescia), di Analisi dei fenomeni devianti (Lumsa Palermo), con l'obiettivo di costruire una metodologia operativa adeguata e garantire l'adeguata formazione professionale, secondo le seguenti linee guida:

- 1) Costituire un primo gruppo di lavoro, avvalendosi di professionisti che abbiano esperienza specifica nel settore dello psichismo mafioso, prevedendo un coordinamento operativo. Il centro di raccordo potrebbe essere costituito presso il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.
- 2) Tracciare una metodologia di approccio che sia in grado di inserire le singole storie dei ragazzi dentro i più ampi contesti in cui esse si originano, collocando il focus esplorativo anche su una dimensione antro-po-culturale (presso contesti, ambienti, stili di vita, credenze, linguaggi) e intra-inter-familiare (presso i legami più significativi, i loro contenuti, le dinamiche criminali, le vicende giudiziarie), in quanto la soggettività del minore è anche strettamente legata alle caratteristiche della singola "famiglia" mafiosa di provenienza e delle esigenze dinamiche legate al preciso momento storico che sta vivendo
- 3) Disegnare un progetto di aiuto individualizzato (P.A.I.), che dovrà caratterizzarsi per una metodologia adeguata agli obiettivi, ma anche alla personalità del minore per ricomporre i bisogni e le esigenze rimasti soffocati sotto il peso dei condizionamenti ambientali e familiari.
- 4) Istituire un gruppo di lavoro specifico che dovrebbe occuparsi dei minori vittime di mafia (anche indirette, ad esempio i nipoti) con l'obiettivo di fornire, in primo luogo, un aiuto psicoterapico (anche approfondito) e di inserimento psico-sociale. Il lavoro con le vittime verrà anche esteso all'interno dei nuclei familiari mafiosi, in cui ciclicamente si manifestano omicidi di congiunti, spesso in dinamiche di faida fra gruppi malavitosi, con l'obiettivo di disinnescare spirali ritorsive.
- 5) Elaborare una strategia di intervento psicologico in favore dei collaboranti/testimoni di giustizia e per i genitori detenuti, con l'obiettivo iniziale di ridurre l'impatto emotivo dei provvedimenti *de potestate* e quello finale di cooptarli nei processi educativi.
- 6) Prevedere un supporto psicologico per le donne che decidono di dissociarsi e allontanarsi dal contesto familiare, a tutela dei figli minorenni.
- 7) Organizzare la formazione psicologica anche in favore degli operatori delle strutture comunitarie, delle case famiglie e delle famiglie affidatarie dei minori allontanati dal contesto ai sensi degli artt. 330 e ss.c.c. o ex art. 25 RDI n. 1404 del 1934.

Coinvolgimento delle associazioni di volontariato qualificato (impegnato a vario titolo nel contrasto alla cultura e ai sistemi mafiosi) nelle attività rieducative e di supporto ai minori (e ai loro nuclei familiari) destinatari di provvedimenti giudiziari

Proposta operativa

.La forza dell'apparato dello Stato si trasmette solo se i servizi territoriali, espressione del decentramento istituzionale - dalla scuola, ai servizi minorili della giustizia, passando per le strutture della sanità - sono collegate in rete, comunicando e operando secondo obiettivi e approcci comuni. La rete istituzionale, inoltre, trae forza e arricchimento dalla sua connessione con il privato, variamente organizzato, espressione di valori di giustizia, equità e legalità. Una rete interistituzionale forte consente di operare sinergicamente per offrire protezione aiuto, sostegno anche affettivo, accompagnamento ai percorsi di inclusione. Nel lavoro educativo con i ragazzi di mafia, la convinzione più dura a morire riguarda lo Stato e i suoi apparati, vissuti in contrapposizione con la mafia, come distanti, ingenerosi, sleali, incoerenti e pertanto, da dileggiare ed offendere. Da qui l'importanza di presidiare i territori attraverso operatori e professionisti- istituzionali e non - qualificati, fortemente formati, costantemente aggiornati e soprattutto capaci di dialogare in rete tra loro e di creare relazioni empatiche con le persone di minore età, decodificando linguaggi e silenzi, sollecitando riflessioni e nuove visioni, facendo emergere i bisogni tipici dell'adolescente, rimasti insoddisfatti o repressi dai condizionamenti ambientali.

Nei contesti a rischio, agire in termini di prevenzione significa offrire alle persone di minore età valide alternative - economiche, culturali, sociali, affettive - promuovendo valori antagonisti a quelli su cui si fonda la cultura mafiosa. L'approccio dovrebbe essere quello della pedagogia dell'esperienza che può consistere nell'incontro con persone che incarnano uno stile di vita differente rispetto a quello della cultura mafiosa o nell'introduzione della persona in percorsi che gli permettano di sperimentare modalità differenti di relazione con il mondo esterno. L'incontro con esperienze e fatti concreti, insieme alla creazione di relazioni di aiuto basate sull'ascolto empatico e sulla valorizzazione delle potenzialità e delle risorse del soggetto, potrebbe consentire di scardinare l'idea della mafia come un valore cui aderire. Nella prassi giudiziaria minorile l'apporto del volontariato qualificato si è rivelato di fondamentale importanza nei percorsi rieducativi e di sostegno ai minori e ai nuclei familiari. Parimenti, il supporto di associazioni antimafia qualificate come Libera si è rivelato fondamentale nel sostegno di quelle donne che hanno deciso di dissociarsi dalla realtà criminale di appartenenza, con l'obiettivo di tutelare i loro figli da un destino ineluttabile e, al tempo stesso, riscattare loro stesse.

In merito, deve citarsi l'esperienza del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che ha consentito di offrire, con la proficua collaborazione di "Libera", positive occasioni di riscatto e di ridefinizione sociale a numerose donne e, in determinati casi, ad interi nuclei familiari. Ciò premesso, appare opportuno rinforzare tale collaborazione che è risultata di fondamentale importanza, nell'assenza di una normativa a tutela di coloro che si dissociano dalle realtà criminali senza assumere lo status di testimoni di giustizia o di collaboratori.

Al riguardo, come punto di partenza può menzionarsi il protocollo di intesa siglato tra il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e l'Associazione Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), che potrebbe essere implementato con i seguenti obiettivi: 1)

elaborazione di strategie comuni atte a promuovere e incrementare percorsi di educazione alla legalità, favorendo opportunità di efficacia operativa per il reinserimento sociale e pre-lavorativo dei giovani destinatari di provvedimenti giudiziari, da candidare al finanziamento di Enti, organismi europei o nazionali, degli Enti locali o del privato sociale; 2) definizione e realizzazione di progetti a livello locale, che tengano conto dei bisogni di ciascun territorio e che abbiano tra gli obiettivi prioritari quello del contrasto alla “ cultura di mafia”; 3) definizione di programmi atti a garantire sostegno e inclusione sociale a coloro che si dissociano dalle logiche criminali e decidano di allontanarsi dal territorio di provenienza; 4) definizione di percorsi formativi integrati tra personale della giustizia Minorile e di comunità e gli operatori e volontari dell’associazione Libera.

PROPOSTA 16

Istruzione, formazione lavoro, attività lavorativa e apprendistato

Proposta operativa

.Un progetto educativo che nutra speranze di successo dinanzi al potere seduttivo delle mafie deve necessariamente prevedere l’accompagnamento del giovane sino al raggiungimento di un’autonomia esistenziale e lavorativa.

A tal fine, il potenziamento di percorsi e progetti per l’utenza, volti all’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro, costituisce un obiettivo articolato, che richiede l’implementazione dell’offerta scolastico-formativa e dell’orientamento nelle attività di apprendistato e di tirocinio e deve realizzarsi attraverso un raccordo sinergico con le istituzioni preposte a garantire il diritto-dovere all’istruzione e con le risorse del privato sociale e dell’imprenditoria.

E’ necessario il raccordo con gli Uffici Scolastici regionali e con i CPIA, Centri provinciali Istruzione degli adulti, destinati anche agli stranieri, nonché a coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, in possesso del titolo di studio conclusivo del 1° ciclo di istruzione e non possano frequentare il corso diurno.

Deve essere incrementato l’impegno dei Servizi Minorili della Giustizia per la realizzazione di percorsi formativi e lavorativi, ritenuti indispensabili per favorire l’inclusione sociale, implementando:

- percorsi di tirocinio formativo e borse lavoro che affianchino parti teoriche ad esperienze pratiche, atteso che i tirocini formativi costituiscono un valido supporto in grado di rinforzare la capacità dei minori/giovani adulti ad assumere la responsabilità delle proprie azioni e operare scelte consapevoli in un’ottica di acquisizione di nuove competenze;
- percorsi di orientamento che prevedano per ciascun ragazzo il bilancio delle competenze, delle attitudini personali, della situazione individuale e la definizione degli obiettivi formativi;
- accompagnamento educativo individuale con tutor esterni ed eventualmente interni alle aziende per sostenere il giovane durante il percorso esperienziale;
- rapporti con l’Assessorato Regionale al lavoro e alla formazione nonché con gli enti preposti alla formazione professionale presenti sul territorio, al fine di offrire ai minori/giovani adulti concrete opportunità di reinserimento socio-lavorativo, anche

attraverso l'attivazione del programma operativo del Fondo Sociale Europeo, nelle Regioni ove previsto;

- percorsi di formazione professionale aventi come riferimento il sistema regionale delle qualifiche e delle certificazioni;
- convenzioni con enti pubblici e privati per le prestazioni di lavoro di pubblica utilità, in particolare per i soggetti in area penale esterna;
- il prosieguo delle procedure per usufruire delle attività previste dal Piano Nazionale “Garanzia Giovani”, promosso dall'Unione Europea e finanziato con i Fondi PO FSE dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
- accordi/collaborazioni con i Centri per l'Impiego, per agevolare opportunità di inserimenti lavorativi dei giovani dell'area penale esterna;
- specifici progetti destinati ai giovani ultra diciottenni;
- il coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo per lo sviluppo di interventi volti a favorire la realizzazione di progetti di integrazione socio-lavorativa;
- collaborazione con le associazioni datoriali di settore finalizzate a formalizzare accordi per favorire la continuità della formazione dei giovani coinvolti anche dopo la loro uscita dal circuito giudiziario;
- azioni di accompagnamento al fare impresa e all'avvio di attività autonome.

Di pari passo, potrebbe essere utile una normativa specifica che preveda lo stanziamento di un fondo specifico per agevolazioni lavorative (anche di carattere fiscale), tirocini di formazione professionale e borse di studio per i minori o giovani adulti che, destinatari di provvedimenti giudiziari, abbiano compiuto un meritorio percorso rieducativo e aspirano ad una totale (re)integrazione sociale.

PROPOSTA 17

Recupero culturale dei territori di frontiera

Proposta operativa .Non si può tollerare che, nonostante gli sforzi compiuti, intere aree dell'Italia siano sottratte al controllo dello Stato. Non si può tollerare che vi siano interi rioni, interi quartieri in città come Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria o Bari, nei quali si entra con difficoltà o solo per controlli formali, oppure si tollera o si continua a tollerare, o non si riesce ad evitare che si compiano le più varie e variegate attività illegali, dalla minuta alla più grave, con pieno coinvolgimento di minorenni.

Scampia, Secondigliano, Forcella, Rione Sanità, Zen, C.E.P., Librino, San Cristoforo, Picanello, Arghillà, S.Luca, Africo, Locri, Rosarno etc., tutti quartieri o comuni da riconquistare immediatamente...

Troppo spesso gli interventi rivolti alla famiglia si configurano come prestazioni di natura “monetaria”, che non incidono realmente sulle necessità e sul potenziamento delle competenze sociali e agiscono, di contro, in un orizzonte estremamente limitato al mero tamponamento dell'emergenza.

La diffusione di servizi alla prima infanzia, come diritto del bambino e, insieme, dispositivo di sostegno alla famiglia nei compiti di cura, l'istituzione di centri di aggregazione, per integrare i compiti educativi e formativi della famiglia nonché di efficaci servizi consultoriali appaiono le necessità più urgenti.

Dal rapporto sulla povertà educativa di Save The Children emerge che in realtà come la Campania oltre il 70% dei bambini non pratica il tempo pieno a scuola, 3 su 5 non godono della mensa scolastica e solo 1 su 20 accede all'asilo nido. Inoltre, l'80% dei ragazzini non partecipa ad attività culturali, ricreative o sportive di alcun genere.

Serve uno sforzo comune e coordinato da parte delle Istituzioni ad ogni livello, e l'impegno per sconfiggere la povertà educativa deve diventare prioritario nell'agenda di tutti gli Amministratori della Cosa Pubblica.

Una prospettiva che miri a riconquistare culturalmente determinati territori non può prescindere dall'istituzione di centri di aggregazione culturali o di centri polifunzionali, che abbiano come obiettivo la formazione culturale e di una coscienza civica adeguata attraverso lo sport, la relazione, la condivisione, lo scambio interculturale, la mediazione dei conflitti, la preparazione, l'ascolto, il sostegno scolastico e psicologico del minore e dei suoi familiari, la promozione delle risorse individuali.

Centri polifunzionali, in linea con quelli già realizzati dal Dipartimento della Giustizia Minorile, che siano in grado di intercettare un bisogno sociale, le difficoltà e le ansie dei giovani appartenenti a determinati contesti, destinatari o meno di provvedimenti giudiziari. Luoghi dello Stato, dove le risorse pubbliche si coniugano con il volontariato qualificato (ovvero impegnato a vario titolo nel contrasto alla cultura e ai sistemi mafiosi), al fine di potenziare la risposta alle contropinte culturali di modelli deteriori.

Ciò premesso, i servizi diurni previsti dall'art. 12 del D.Lvo 28 luglio 1989, n. 272 dovrebbero essere presenti in tutte le aree a rischio del Mezzogiorno d'Italia, con un programma mirato e destinazioni finanziarie che ne potenzino qualità e diffusione.

I centri diurni polifunzionali rappresentano un importante strumento attuativo della prossimità della giustizia minorile alla comunità sociale, svolgendo un ruolo centrale nella offerta di opportunità di reinserimento e inclusione sociale.

Come correttamente indicato nella linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna degli adulti adottate dal Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità per l'anno 2017, al fine di implementare le attività dei centri diurni è indispensabile che la Direzione Generale competente svolga un lavoro di analisi sulle varie strutture esistenti verificando le potenzialità di sviluppo. In tal modo deve essere favorito il raccordo sul piano centrale per l'individuazione di progettualità nell'ambito dell'istruzione, della cultura, della formazione professionale e dello sport. Sulla base degli accordi presi in sede centrale i Centri per la Giustizia minorile dovranno proseguire nei necessari contatti con gli enti territoriali verificando la possibilità di attingere a fondi europei, predisponendo specifiche progettualità. La direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile dovrà guidare costantemente il processo di implementazione delle attività dei centri diurni polifunzionali favorendo lo scambio di buone prassi nei territori e stimolando in modo costante l'azione omogenea nei centri.

Parimenti, con l'obiettivo di estendere l'offerta formativa e culturale, dovrebbero programarsi sinergie operative tra lo Stato e la C.E.I.

A tal fine, potrebbe essere utile un accordo quadro tra il Ministero della giustizia, il Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio e la C.E.I., che disciplini a livello nazionale la collaborazione, al fine di rendere capillare la proposta educativa e le opportunità culturali, di sostegno materiale e spirituale, in una sorta di osmosi tra agenzie deputate alla formazione delle nuove generazioni.

Il modello di accordo sperimentato sulla base all'esperienza dalla giustizia minorile reggina, prossimo alla firma, potrebbe essere un utile punto di partenza.

Analogamente, potrebbe essere utile la stipula di analoghi protocolli con associazioni qualificate di volontariato impegnato a vario titolo nel contrasto alla cultura e ai sistemi mafiosi, quale Save The Children, che tra le sue iniziative vanta una rete di n. 21 centri ad alta intensità educativa (Punti luce) in quartieri a rischio, che offrono a bambini e ragazzi, tra i 6 e i 16 anni e alle loro famiglie, una serie di attività gratuite, tra cui accompagnamento allo studio, laboratori artistici e musicali, attività motorie, promozione della lettura, accesso alle nuove tecnologie, educazione alla genitorialità, consulenze pedagogiche, pediatriche e legali.

La diffusione capillare sul territorio e l'esperienza maturata dalle predette associazioni potrebbe, in un proficuo scambio con la professionalità delle risorse pubbliche, ampliare in modo significativo la copertura culturale del territorio.

Come suggerito dal Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, in contesti dominati da circuiti di criminalità organizzata strutturati su base familiare o territoriale, come particolari quartieri o zone degradate di alcune città, potrebbe essere utile intervenire tramite l'utilizzo di altri strumenti di giustizia riparativa, quali i "Community Sentencing-Peacemaking Circles", dal forte impatto social/preventivo. Infatti, questi territori sono notoriamente inaccessibili alle Istituzioni e non si riesce ad avere alcun aggancio concreto con i loro abitanti. Numerose sono le esperienze portate a termine con successo, maturate all'estero e in alcune città italiane. L'utilizzo dei Circles in luoghi di subcultura, di potenziale o conclamata criminalità, agisce, da un punto di vista sociale, facendo sperimentare nuovi spazi di dialogo tra soggetti "radicati" su posizioni differenti, raccogliendo nel tempo, in un co-costruito clima di fiducia, bisogni, aspettative delle persone che possono essere canalizzati diversamente. I Circles hanno un'altissima azione di prevenzione sulla reiterazione di reati e sulle possibili ritorsioni perché operano sui potenziali conflitti o sui conflitti conclamati e, dunque, sulla loro possibile risoluzione alternativa. In tal senso la comunità viene coinvolta quale parte attiva capace di sviluppare e incentivare la diffusione di modelli rinnovati di comportamento. In tal modo si agisce anche sulla prevenzione del crimine, sulle modalità di tutela della vittima, nonché sul reinserimento sociale dei condannati. Al riguardo, è assolutamente opportuno uno stabile coinvolgimento, attraverso Accordi Quadro, dei rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell'ordine, in modo da potere garantire un intervento programmatico, caratterizzato da stabilità e costante presenza della comunità territoriale. Oggi i ragazzi, coinvolti a vario titolo nel circuito penale, ne beneficiano solo quando inseriti in laboratori e progetti individualizzati previsti dagli assistenti sociali degli USSM che li hanno in carico. Si auspica che questo sia possibile non soltanto per i ragazzi che accedono al beneficio della messa alla prova ex art. 28 D.P.R. n. 448/88, ma per tutti i giovani inseriti nei circuiti giudiziari, come forma di prevenzione ed educazione.

La necessità di una supervisione impone poi la costituzione di un osservatorio del fenomeno, oltre che di una mappatura. Attività che potrebbe essere delegata, in raccordo con il tavolo tecnico permanente da istituire presso la Presidenza del Consiglio, al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità a livello centrale e, a livello periferico, agli U.S.S.M..

Proposte:

Osservatorio Mafie e minori: si propone di attivare un programma di ricerca, scambio e formazione permanente sul fenomeno dei minori coinvolti dalle mafie, sulle metodologie di prevenzione e recupero, sulle buone pratiche, che unisca operatori di giustizia, del sociale, del mondo del volontariato per costruire una rete sui territori di contrasto all'arruolamento dei minori nelle organizzazioni criminali. Tale osservatorio potrebbe essere costituito presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e operare in raccordo con il tavolo tecnico permanente da istituire presso la Presidenza del Consiglio.

Mappatura dei territori: sviluppare – a cura del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - un prototipo di mappatura online dei principali servizi e attività per l'infanzia e l'adolescenza disponibili nei territori ad alta densità mafiosa: campi di gioco, palestre e attrezzature sportive, asili nido, scuole, biblioteche, centri e attività giovanili, che possano contribuire al contrasto della povertà educativa. Uno strumento facilmente aggiornabile e capace di rendere più trasparenti e facilmente accessibili per gli utenti e gli operatori le informazioni relative ai servizi presenti sul territorio. Uno strumento che serva anche per individuare le aree carenti di tali servizi e stimolare le amministrazioni locali, oltre che il tavolo tecnico permanente di cui sopra.

Istituzione di Centri polifunzionali, in linea con quelli già realizzati dal Dipartimento della Giustizia Minorile, che siano in grado di intercettare un bisogno sociale, le difficoltà e le ansie dei giovani appartenenti a determinati contesti, destinatari o meno di provvedimenti giudiziari.

Protocolli di intesa con C.E.I., Libera, Save The children e altre qualificate associazioni di volontariato, impegnate a vario titolo nel contrasto alla cultura e ai sistemi mafiosi, con l'obiettivo di ampliare in modo significativo l'offerta culturale.

Accordi Quadro finalizzati a realizzare i Community Sentencing-Peacemaking Circles.

PROPOSTA 18

Formazione dei commissari straordinari dei comuni sciolti per mafia.

Proposta operativa

.Secondo un'elaborazione di Save The children, alla fine del 2015 poco più di mezzo milione di minori – per l'esattezza 546 mila, il 5,4 % della popolazione 0-17 anni – vivono in uno dei 153 comuni dove il consiglio comunale era stato sciolto almeno una volta d'autorità negli ultimi 17 anni, per l'accertamento di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata: comuni chiusi "per mafia", dove quasi sempre mancano aree attrezzate, asili nido, campi sportivi, librerie, cinema. L'arrivo dei commissari in tali contesti non ha certo contribuito a risolvere questo stato di cose. Funzionari dello stato di lungo corso della pubblica sicurezza o della giustizia, calati all'improvviso in contesti ignoti e difficili, si limitano a governare la fase emergenziale e l'ordinaria amministrazione senza le competenze e i mezzi per rilanciare le politiche sociali e culturali nei comuni commissariati. Così può accadere che i cittadini finiscano per sprofondare in una specie di limbo, sospesi tra l'incudine della mafia e l'inerzia della burocrazia, dove anche il volontariato e gli slanci di senso civico finiscono per essere frustrati.

Proposta.Attività di formazione, di concerto con il ministero dell'interno, in favore dei Commissari che subentrano nei comuni sciolti per mafia sulle politiche sociali, con previsione di apposite Linee di indirizzo che assicurino, in un quadro comune, una specifica attenzione agli interventi in favore dell'infanzia e l'adolescenza

PROPOSTA 19

Scuola e formazione

Proposta operativa

.Al riguardo, deve segnalarsi la necessità, che siano istituite scuole secondarie di secondo grado o, comunque, sezioni delle stesse, nei quartieri degradati delle città del mezzogiorno, con l'obiettivo precipuo di evitare la dispersione scolastica.

E' evidente che la dislocazione in zone non prossime degli istituti scolastici favorisce il fenomeno della dispersione.

Parimenti, si è rivelato di grande ausilio l'istituzione di centri di ascolto nelle scuole c.d. a rischio, con la presenza di personale specializzato (psicologi) ad intercettare i bisogni delle persone di minore età.

In determinati contesti altamente conflittuali, caratterizzato dalla frequentazione di minori appartenenti a schieramenti familiari da tempo atavico contrapposti tra loro, la presenza di personale specializzato potrebbe essere utile per mediare i potenziali conflitti.

Appare evidente come gli interventi di prevenzione debbano superare l'attuale dimensione di progetti spot lasciati alla libera iniziativa delle singole scuole o alla sensibilità dei dirigenti degli Uffici scolastici regionali o provinciali, ed assumere una rilevanza nazionale diventando intervento programmatico e strutturato, in modo da far parte del piano dell'offerta formativa della scuola. E' opportuno superare il metodo tradizionale della lezione frontale e preferire ad essi il modello laboratoriale, l'ascolto attivo ed empatico, l'interazione dinamica, il cerchio, in modo da favorire la partecipazione di tutti e consentire ai destinatari di attivarsi su un piano di ricerca-azione, stimolando la crescita intellettuale. Le istituzioni scolastiche rappresentano sempre più un luogo di relazioni complesse in cui sorgono quotidianamente conflitti di diversa entità.

Spesso i ragazzi si trovano coinvolti in episodi di bullismo, violenza, comportamenti lesivi della dignità personale. Talvolta questi episodi sfociano in atti aventi rilevanza penale, più spesso si tratta di episodi meno gravi, ma che comunque meritano attenzione e considerazione da parte degli adulti. Il conflitto tra pari rappresenta qualcosa di difficile da affrontare e qualcosa che spesso viene negato, soprattutto perché non si hanno gli strumenti che permettono di riconoscerlo, di esprimerlo e gestirlo in ottica evolutiva dei rapporti. Inoltre, i conflitti, oggi, hanno come attori e spettatori tutti coloro che sono connessi in rete e che un tempo trovavano il loro unico setting in aula, nell'atrio della scuola, nel cortile di casa. Saper comunicare efficacemente, saper vivere il conflitto come risorsa, costituisce un valore aggiunto nelle relazioni tra pari e nei rapporti intergenerazionali ed è un obiettivo imprescindibile da realizzare per chi vive nella complessa società attuale.

A tal fine, sembrano assolutamente condivisibili le iniziative intraprese da parte dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza volte a valorizzare l'istituto della

mediazione anche in ambito scolastico. La promozione di un progetto di sensibilizzazione alla mediazione scolastica, sinora rivolto a quattordici scuole secondarie di primo grado, suddivise per ambiti territoriali, potrebbe estendersi su base nazionale.

Il progetto, dal titolo “ Dallo scontro all’incontro: mediando si impara!”, si pone la finalità di approfondire il tema della conflittualità in ambito scolastico e giovanile e di diffondere la cultura della mediazione, avviando la conoscenza di alcuni strumenti tipici di questa pratica (ascolto empatico, imparzialità, riservatezza, equiprossimità, restituire alle parti senza giudicare, raggiungere un accordo, riparare, etc.): la finalità è quella di diventare adulti responsabili, imparando a riconoscere e ad accogliere le diversità.

Proposte:

1) Scuola come Hub della legalità: Scuole sempre aperte! Soprattutto dove non è previsto il tempo pieno (o nel periodo estivo), i locali delle scuole dovrebbero essere messi a disposizione di associazioni che promuovono percorsi di legalità e di cittadinanza attiva attraverso:

- a) L’offerta di sostegno scolastico, attività culturali e sportive, educazione civica etc.
 - b) Coinvolgimento dei giovani nella conoscenza delle storie di vittime di mafia degli specifici contesti territoriali (anche attraverso incontri con i familiari delle vittime);
 - c) Incontri con le realtà territoriali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata (istituzioni, associazioni di volontariato etc.);
 - d) Incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all’esterno della scuola;
 - e) elaborazione di video informativi e docu-film, che abbiano anche come obiettivo la demistificazione del modello mafioso, in relazione alle diverse realtà territoriali e alle specifiche esigenze educative;
 - f) Incontri con i ragazzi che, dopo percorsi di recupero, hanno scelto la legalità;
- 2) Istituzione di scuole secondarie di secondo grado o, comunque, di sezioni delle stesse, nei quartieri degradati delle città del Mezzogiorno, con l’obiettivo precipuo di evitare la dispersione scolastica;
- 4) Istituzione nelle scuole dei quartieri a rischio di uno sportello di ascolto, con la presenza di uno psicologico qualificato ad intercettare i bisogni delle persone di minore età;
- 4) Estensione su base nazionale e nelle scuole dei quartieri a rischio del progetto (“Dallo scontro all’incontro: mediando si impara!”), promosso dall’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, volto a valorizzare l’istituto della mediazione anche in ambito scolastico.

PROPOSTA 20

Mafia e media

Proposta operativa

.I media in genere, ed i social, possono giocare un ruolo significativo nella formazione e nella attivazione dei ragazzi. Negli ultimi anni si sono andate diffondendo narrazioni alternative capaci di ribaltare gli stereotipi e di sperimentare linguaggi innovativi, dissacranti e spiazzanti, adatti ad un pubblico più giovane, capaci di demitizzare l’universo mafioso e la violenza di cui si alimenta, o di raccontare con originalità la lotta alla mafia come esercizio

della cittadinanza attiva nella vita di tutti i giorni. Film importanti come “La mafia uccide solo d’estate” di PIF , “Il Sud è niente” di Fabio Mollo, le parodie per il Web utilizzate da The Jackall, i fumetti della casa editrice Round Robin sui protagonisti dell’antimafia. Un campo sul quale c’è ancora molto da fare per raggiungere in modo nuovo il pubblico giovanile

Proposta: Formare una squadra composta di professionisti della comunicazione, media, attori impegnati nel sociale e associazioni di volontariato e i ragazzi del territorio (ad es. la rete Crescere al Sud, composta da numerose organizzazioni no profit) in grado di disegnare e veicolare sui media, e in particolare sul web, una serie di messaggi e programmi, innovativi, divertenti, coinvolgenti, a misura di ragazzi, capaci di costruire una contro-narrativa, di demitizzare il fenomeno mafioso e di invitare i più giovani alla cittadinanza attiva.

PROPOSTA 21

Proposte operative-definizione articolato normativo

Procedimenti civili relativi a minori e a nuclei familiari sottoposti a misure speciali di protezione o a programma speciale di protezione: tutela giuridica, assistenza psicologica e reinserimento sociale dei minori sottoposti a programmi speciali di protezione

.La normativa che prevede la tutela dei minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione e le misure per il reinserimento sociale dei minori compresi nelle speciali misure di protezione, tra cui l’assistenza psicologica e l’inclusione scolastica, è piuttosto scarna ed è contenuta in appena tre articoli – 9, 10 e 11 – del decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015.

L’esperienza ha evidenziato che il circuito comunicativo previsto con gli uffici giudiziari minorili nei casi in cui i minori sono affidati anche a persone non incluse nella proposta di speciale misura di protezione non è sempre adeguato a garantirne una tutela immediata.

In alcuni casi di collaborazione con la giustizia si è verificato che i minori, per ritardi nella comunicazione agli uffici giudiziari minorili o per incertezze del collaborante nel chiedere di estendere la protezione anche ai figli, siano rimasti affidati ad altri familiari, che non hanno esitato ad esercitare pressioni al limite del maltrattamento, per costringere il congiunto a ritrattare e recedere dal percorso di legalità appena intrapreso.

Purtroppo, in uno dei casi trattati – quello tristemente celebre di Maria Concetta Cacciola – con successo, con la testimone di giustizia che è ritornata in Calabria dove si è suicidata ingerendo acido muriatico in circostanze non ancora del tutto chiarite.

Tale esperienza negativa ha indotto gli uffici giudiziari del distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria a siglare un protocollo di intesa in data 21.3.2013, che prevede un circuito comunicativo tra i diversi uffici giudiziari, finalizzato a fornire un’immediata tutela giuridica –anticipata rispetto a quella prevista dal citato art. 9 del D.M. 13 maggio 2005 n. 138 - alla prole di coloro che intraprendono percorsi di collaborazione con la giustizia, con l’obiettivo di evitare incongrue strumentalizzazioni di minorenni e consentirne un rapido ricongiungimento con il familiare sotto protezione.

Tale prassi giudiziaria ha consentito di scongiurare il ripetersi di casi analoghi a quello citato, perché ogni qualvolta vi siano figli minorenni affidati anche a genitori non inclusi nella proposta di protezione, la Procura della Repubblica ordinaria proponente attiva immediatamente – ancor prima e senza attendere la delibera della Commissione Centrale per le speciali misure di protezione - il circuito comunicativo con gli uffici giudiziari minorili, colmando in tal modo il vuoto di tutela riconducibile ad una palese lacuna normativa.

In tali casi, l'adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale ha consentito al genitore nei cui confronti sono state disposte le misure urgenti o che è stato sottoposto anche in via provvisoria alle speciali misure di protezione di ottenere l'ammissione – in quanto unico rappresentante legale e affidatario – dei figli minorenni e di sottoscriverne nel loro interesse gli impegni relativi di cui all'art. 9 del D.M. 23 aprile 2004, n. 161.

Opzione normativa: è auspicabile una disciplina specifica che preveda l'onere per il Procuratore della Repubblica (ordinario) di segnalare agli uffici giudiziari minorili, con le cautele ritenute opportune e contestualmente alla proposta di protezione, ogni potenziale situazione di pregiudizio/pericolo per i minorenni tale da richiedere provvedimenti urgenti, ancor prima della sottoposizione a misure speciali di protezione degli stessi e/o dei genitori (deliberata dalla Commissione Centrale per le misure di protezione in tempi che non sempre sono compatibili con le tempestive esigenze di tutela).

Esiste, infatti, un pericoloso vuoto normativo nella disciplina specifica (v. art. 9 del D.M. 13 maggio 2005, n. 138), là dove prevede che solo la Commissione centrale – ogni volta che soggetti minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta speciale di misure di protezione sono affidati a persone non incluse nella proposta stessa o che rifiutano di sottoporsi alle misure - provvede a dare tempestiva comunicazione all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.

A tal fine, in aderenza alle statuizioni del protocollo giudiziario di Reggio Calabria, l'art. 9 del D.M. 13 maggio 2005, n. 138 potrebbe essere modificato nei termini che seguono, con la **previsione di un comma 1 bis**: *“Nei casi in cui è segnalato dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o comunque emerge dalle indagini il rischio di una situazione di grave e concreto pericolo per i soggetti minori di cui al comma 1 tale da richiedere provvedimenti urgenti, il Procuratore della Repubblica, contestualmente alla proposta di protezione, ne dà tempestiva notizia all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito è il luogo dell'ultima residenza del minore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333, nonché degli art. 155 e seguenti del codice civile”*.

L'assistenza psicologica per i minorenni sottoposti a speciali misure di protezione e la loro inclusione scolastica nella località protetta (v. art. 10 e 11 del D.M. 13 maggio 2005 n. 138) – misure fondamentali per garantire la tutela dei nuclei familiari dei collaboratori/testimoni di giustizia e per evitare ulteriori traumi e disagi ai minori, oltre che i fondamentali diritti allo studio e alla salute - sono previste solo dopo la delibera della Commissione Centrale: esiste un vuoto di tutela tra la proposta di protezione e la delibera della Commissione Centrale della speciale misura di protezione che deve necessariamente essere sanato, in quanto il rischio di situazioni prolungate di limbo assistenziale per il minore, oltre che di assenza/dispersione scolastica, è concreto. Oltretutto, questo è il momento più delicato di tutto il processo tutorio perché dalla sua corretta impostazione può dipendere

l'andamento dell'intero percorso collaborativo, atteso che la precaria condizione del minore può determinare ripercussioni sull'equilibrio dell'intero nucleo familiare.

Opzione normativa: potrebbe prevedersi una disciplina specifica che preveda l'assistenza psicologica dei minori e la loro inclusione sociale e scolastica (anche con nominativi di copertura) già nel momento delicato del loro allontanamento dal comune di residenza e inserimento nella località protetta, situazione che frequentemente, si verifica prima della delibera della Commissione Centrale per le speciali misure di protezione.

Delle circa sei mila persone incluse nei programmi speciali di protezione, circa due mila sono minorenni, che inevitabilmente si trovano in grande condizione di disagio per gli stravolgimenti di vita.

L'esperienza maturata suggerisce che l'assistenza psicologica deve essere garantita soprattutto nelle prime fasi, ma anche successivamente sino al raggiungimento di un equilibrio emotivo, da operatori esperti e con modalità flessibili.

Modalità e tipologia di assistenza che, come la prassi giudiziaria ha evidenziato, non possono essere certo garantite solo dai sei psicologi del Servizio di assistenza psicologica del Servizio Centrale di Protezione o dagli incontri mensili con uno psicologo di un consultorio familiare o di altra struttura pubblica.

Parimenti, l'assistenza psicologica del minore appartenente a contesti di mafia o che comunque è costretto a subire lo sradicamento dal suo territorio di origine per scelte dei genitori è un momento fondamentale del programma tutorio, che richiede una formazione mirata e professionalità specifiche.

Proposta operativa. E' auspicabile prevedere dei momenti di formazione specifica, con la collaborazione della Sezione Assistenza Psicologica del Servizio Centrale di Protezione, per gli operatori dei Servizi Minorili dell'amministrazione della Giustizia, cui sono demandate le attività di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 13 maggio 2015.

Potrebbe essere utile siglare un protocollo di intesa con gli ordini degli psicologi o con università che abbiano facoltà specializzate in materia, capaci di sostenere professionalmente coloro che prestano assistenza psicologica nel sistema di protezione e con l'ulteriore obiettivo di selezionare professionalità specifiche da coinvolgere nei programmi di assistenza, nei termini già indicati nella proposta n. 13.

In ogni caso l'assistenza psicologica dei minori dovrebbe avvenire sotto il competente controllo degli psicologi del Servizio Centrale.

Potrebbe, inoltre, essere utile predisporre un protocollo e delle procedure (modalità e tempi) che permettano di verificare gli esiti e gli effetti di quanto il sistema di protezione sta facendo e, contemporaneamente, di assicurarsi che il soggetto non viva particolari disagi o sofferenze. Sarebbe opportuno che lo psicologo o lo psicoterapeuta facciano parte dell'organizzazione preposta alla tutela dei testimoni e collaboratori di giustizia, dopo avere seguito percorsi di alta formazione specificamente funzionali alla delicata funzione. La delicatezza e la necessità di interventi intensivi di supporto sconsigliano di avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale.

Parimenti, corollario essenziale dell'assistenza psicologica e dell'inclusione sociale, è rappresentato dalla necessità di garantire il diritto allo studio e la frequenza scolastica dei minori: ciò suggerisce l'opportunità dell'adozione di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che preveda anche il coinvolgimento nell'attività di protezione di personale della scuola – in particolare dei dirigenti scolastici –

che deve essere adeguatamente supportato e formato dal Servizio Centrale di Protezione in funzione delle specifiche esigenze di sicurezza, al fine di evitare il rischio di accidentali fughe di notizie.

In altri termini, per la rapida risoluzione dei problemi scolastici, è opportuno l'adozione di un programma di formazione apposito sulla protezione rivolto al personale della scuola e l'attivazione con il M.I.U.R. di un canale diretto con le Segreterie di Sicurezza dei Ministeri dell'interno e della Giustizia, competenti sul cambio delle generalità.

Reinserimento e inclusione sociale nella località protetta

La costruzione di una rete di inclusione sociale nella località protetta, attraverso un protocollo di intesa con associazioni di volontariato qualificate, operanti a fini sociali e calibrate in funzione degli specifici interessi delle persone protette, potrebbe essere utile per garantire relazioni indispensabili per il consolidamento del nuovo equilibrio psico-fisico del minore e del nucleo familiare.

Tale soluzione consentirebbe di ridurre il devastante impatto psicologico sul minore legato allo sradicamento dal territorio di origine e alla perdita della propria identità, consentendo di fornire il necessario supporto per la ricostituzione dell'equilibrio perduto, fino alla acquisizione di un'autonomia esistenziale.

Parimenti, nei casi di ammissione alle speciali misure di protezione del minore e di contestuale stato detentivo del genitore collaboratore, potrebbe essere utile la disponibilità di famiglie, case-famiglie e di comunità protette gestite da associazioni del terzo settore, ove collocare il minore sino al ricongiungimento con il familiare cui è affidato, nei casi in cui quest'ultimo sia detenuto e sino alla sua liberazione.

Infine, il mirato coinvolgimento dei Servizi Minorili dell'amministrazione della giustizia e l'eventuale attuazione del piano di intervento previsto nel progetto "Liberi di scegliere", presentato da questo tribunale per i minorenni al Dipartimento Giustizia Minorile, potrebbero migliorare la qualità dell'assistenza fornita al minore e al suo nucleo familiare in un momento assolutamente delicato.

Proposta operativa. La costruzione di una rete di inclusione sociale nella località protetta, attraverso un protocollo di intesa con associazioni di volontariato qualificate, operanti a fini sociali e calibrate in funzione degli specifici interessi delle persone protette (ad es. Libera), potrebbe essere utile per garantire relazioni indispensabili per il consolidamento del nuovo equilibrio psico-fisico del minore e del nucleo familiare in regime di protezione. Il pieno coinvolgimento dei Servizi Minorili dell'amministrazione della giustizia e l'attuazione del piano di intervento previsto nel progetto "Liberi di scegliere", presentato dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria al Dipartimento Giustizia Minorile, potrebbero migliorare la qualità dell'assistenza fornita al minore e al suo nucleo familiare.

PROPOSTA 22

Misure necessarie a tutelare i minorenni e incentivare scelte di legalità. Il fenomeno delle vedove bianche.

Proposta operativa. Poiché molti soggetti indagati, imputati o condannati (e detenuti) per reati di mafia sono genitori di figli in minore età, potrebbe essere di fondamentale importanza

valutare la predisposizione di misure idonee a premiare e a favorire la scelta di intraprendere percorsi di collaborazione con la giustizia nell'interesse dei minori.

Nel dettaglio, potrebbe essere utile l'opzione di una normativa specifica, che includa, tra i benefici, nei casi di collaborazione proficua e di ammissione alle speciali misure di protezione, nonché di adesione ai percorsi rieducativi programmati con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile: 1) la possibilità per il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale di ottenere, ricorrendone anche gli altri presupposti, il reintegro nella sua qualità; 2) in via subordinata, la ripresa di contatti più frequenti con i figli minori. La normativa dovrebbe contemplare l'opportunità di coinvolgere il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e i Garanti per l'Infanzia e per i diritti dei detenuti, suggerendo possibili momenti di raccordo operativo.

Utile punto di partenza potrebbe essere l'art. 13 della proposta di legge n. 3523, presentata alla camera dei deputati il 12 gennaio 2016, che introduce la possibilità di un meccanismo premiale per i soggetti genitori di figli minori ammessi a piani di protezione, qualora fossero stati privati in precedenza della responsabilità genitoriale.

Come anticipato e in linea con le premesse, è indispensabile tentare di scardinare l'intero nucleo familiare dalla logica criminale elaborando strategie di trattamento finalizzate ad offrire, anche agli adulti, l'opportunità di scegliere. In questo campo deve essere coltivata la possibilità di dare un senso al tempo scandito dalla pena valorizzando percorsi trattamentali che possano consentire, anche al mafioso apparentemente irriducibile, l'opportunità di riflettere sulla propria vita e su quella dei propri familiari.

A tal fine, trovando dei punti di raccordo con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e valorizzando esperti in antropismo mafioso, potrebbe essere utile la previsione – come accade nella prassi giurisprudenziale del tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria – di specifici percorsi di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori detenuti di minorenni interessati da provvedimenti *de potestate*, con l'obiettivo iniziale di stemperare l'impatto emotivo delle misure e con quello finale (non meramente utopistico) di cooptarli nei percorsi rieducativi dei figli.

I percorsi tracciati nell'accordo quadro finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di Scegliere" potrebbero essere un utile momento di partenza.

L'esperienza giudiziaria reggina ha fatto emergere un fenomeno che potrebbe sostanziare una piccola crepa nel monolite delle famiglie mafiose: quello della sofferenza di alcune giovani madri dei ragazzi destinatari dei provvedimenti giudiziari.

Alcune donne, mogli di detenuti al 41 bis o.p., hanno iniziato percorsi di collaborazione con la giustizia con l'obiettivo principale di salvare i loro ragazzi da un destino altrimenti ineluttabile. In altri casi, si è verificata una netta dissociazione di alcune madri, che dopo avere espiato pene detentive per reati associativi, hanno chiesto aiuto per allontanarsi dalla Calabria con i loro figli, con l'obiettivo di liberarsi dall'oppressione rappresentata dalla "famiglia" di appartenenza.

Ciò premesso, in linea con quanto sopra premesso, è auspicabile una normativa premiale in favore di donne o interi nuclei familiari – intranei o contigui alle organizzazioni criminali – che intendano dissociarsi e abbiano osservato, pur nel perimetro dei vincoli loro imposti dai provvedimenti civili emessi ex artt. 330 e ss c.c., le prescrizioni a tutela dei figli minorenni. È necessario, inoltre, garantire un'adeguata rete di supporto e inclusione sociale per chi decide di dissociarsi. A tal fine, i menzionati raccordi con il volontariato qualificato e con la

C.E.I., in uno alle direttrici del progetto “liberi di scegliere”, potrebbero fornire una soluzione temporanea, nell’auspicio che il Legislatore detti una disciplina adeguata per tali situazioni.

Al momento, spunti utili si traggono dalla proposta di legge C. 3500 Bindi recante “Disposizioni in materia di testimoni di giustizia”, nella parte in cui estende le speciali misure di protezione anche ai soggetti esposti a grave e attuale pericolo a causa di rapporti e relazioni con il testimone di giustizia, sempre con il pieno consenso degli stessi, e nella parte in cui prevede (art. 21) il cambio di generalità allargato a persona che si trovano fuori dallo speciale programma di protezione: è importante farsi carico di quei cittadini (in questo momento sono donne la maggioranza) che cercano la giustizia e contribuiscono a spezzare i legami con la criminalità organizzata per amore dei figli o per un loro riscatto sociale. E’ necessario e utile accompagnare queste persone e il loro figli per iniziare un cammino di liberazione che potrebbe portare, in un momento successivo, alla testimonianza.

PROPOSTA 23

Potenziamento giustizia minorile

Proposta operativa

.La necessità di dedicare risorse e tempo all’ascolto del minore, dei suoi genitori o dei servizi socio-sanitari del territorio nelle vicende che riguardano i c.d. minori di mafia, onde calibrare la risposta giudiziaria più adeguata e vigilare la fase esecutiva dei provvedimenti, rendono particolarmente gravosa l’attività del tribunale per i minorenni.

Si tratta di attività non sempre verbalizzate e che non rientrano nelle statistiche ministeriali, ma che impegnano profondamente il giudice minorile.

Tale impegno, per alcuni uffici giudiziari di frontiera, è divenuto sempre più difficilmente sostenibile, per l’aggravio dei carichi di lavoro sostanziate dalla grave emergenza umanitaria rappresentata dal fenomeno – non più contingente - degli sbarchi sul territorio italiano di minori stranieri non accompagnati.

Ciò premesso, l’esigenza di un calibrato adeguamento delle piante organiche e di una sempre maggiore specializzazione è divenuta un’esigenza non più procrastinabile.

Di pari passo, come evidenziato in precedenza, si muove la necessità di potenziare le strutture di supporto, cui è demandata l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari minorili.

Gli uffici giudiziari per i Minori hanno un’identità specifica, plasmata nell’incontro silente e laborioso tra operatori sensibili e accorti, da storie difficili, da prassi virtuose maturate nel corso degli anni grazie alla specializzazione degli addetti ai lavori, dall’osmosi tra esperienze territoriali diverse.

Fino a qui sono stati un laboratorio prezioso, un fronte avanzato per governare il disagio di fasce sociali deboli, nelle carenze strutturali dei servizi socio-sanitari di alcuni territori.

Nonostante le carenze di organico e di risorse sono stati un presidio strategico sul territorio, hanno consentito la formazione di un bagaglio consolidato e integrato di competenze, sono stati "Stato" immediatamente riconoscibile e presente a fronte di emergenze sociali complesse.

Gli uffici giudiziari per i minorenni sono il luogo dove il passo della giustizia è calibrato su persone offese, testimoni, indagati, imputati, semplicemente figli, ancora fanciulli,

adolescenti, comunque persone non ancora adulte, non compiutamente delineate; sono il luogo dove anche lo "spazio" e il "tempo" della giustizia giocano un ruolo nella possibilità di coltivare la speranza di riscatto.

Perchè disperdere tutto questo?

DOCUMENTAZIONE

(base informativa utilizzata, dati statistici, riferimenti bibliografici, circolari, protocolli, convenzioni, relazioni etc.)

- 1) .Scheda operativa stilata dal dr. Roberto Di Bella, magistrato, e dal dr. Francesco Cascini, magistrato, coordinatori del tavolo tematico n. 10;
- 2) protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013 tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria per concordare modalità operative, di coordinamento e comunicazione nei casi di: 1) procedimenti relativi ad abusi sessuali o maltrattamenti in pregiudizio di minori; 2) procedimenti penali relativi a reati commessi in concorso da soggetti maggiorenni e minorenni; 3) procedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/imputati/condannati per reati di cui all'art. 51 comma ter bis c.p.p. e altro; 4) procedimenti civili relativi a minori e a nuclei familiari sottoposti a misure di protezione;
- 3) protocollo di intesa siglato in data 8.2.2017, finalizzato ad assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi o maltrattamenti intrafamiliari, nell'ambito della provincia di Reggio Calabria;
- 4) proposta di legge n. 3523, presentata il 12 gennaio 2016 alla Camera dei deputati, d'iniziativa dei parlamentari Bruno Bossio e altri;
- 5) proposta di legge C.3500 Bindi recante "Disposizioni in materia di testimoni di giustizia";
- 6) linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna adottate dal Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità per l'anno 2017;
- 7) bozza di Accordo Quadro tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, la Regione Calabria e gli uffici giudiziari minorili di Catanzaro e Reggio Calabria per la realizzazione del progetto "Liberi di scegliere", a tutela di minori e giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata;
- 8) protocollo di intesa siglato in data 17.1.2017 tra il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e l'Associazione Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie).

ATTIVITA' SVOLTE .I lavori del tavolo si sono svolti con interlocuzioni informali e acquisizione di contributi scritti, predisposti dai componenti e da altri esperti, che di seguito si indicano:

- 1) relazione finale stilata dal dr. Roberto Di Bella, magistrato, e dal dr. Francesco Cascini, coordinatori del tavolo tematico n. 10;
- 2) contributo scritto dell'avv. Maria Giovanna Ruo, Università Lumsa e presidente associazione Cammino, componente del tavolo tematico;

- 3) contributo scritto del dr. Giulio Cederna, Save the Children, componente del tavolo tematico;
- 4) contributo scritto del dr. Enrico Interdonato, psicologo e co-fondatore della Onlus Addio Pizzo Messina, componente del tavolo tematico;
- 5) contributo scritto della dr.ssa Kate Tassone, magistrato f.r. consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, componente del tavolo tematico;
- 6) contributo scritto del dr. Gianluca Guida, direttore I.P.M. Nisida (Na), componente del tavolo tematico;
- 7) contributo scritto della dr.ssa Filomena Albano, Garante Nazionale per l'Infanzia e per l'Adolescenza, componente del tavolo tematico;
- 8) contributo scritto ("La tutela dei ragazzi di mafia") della dr.ssa Francesca Stilla, magistrato addetto presso l'Ufficio legislativo Ministero della Giustizia;
- 9) contributo scritto della dr.ssa Maria Baronello, funzionario dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni dell'amministrazione della Giustizia di Messina;
- 10) contributo scritto del prof. Salvatore Casabona, professore associato International trade law e Diritto privato comparato, Università di Palermo;
- 11) contributo scritto del prof. Girolamo Lo Verso, esperto in antropichismo mafioso;
- 12) contributo scritto della dr.ssa Maria De Luzenberger Milnensheim, Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli;
- 13) contributo scritto Prof. Avv. Francesca Panuccio Dattola.

Documentazione:

Tutta la documentazione raccolta è disponibile sulla piattaforma informatica dedicata agli Stati Generali.

Attività svolte: I lavori del tavolo si sono svolti con interlocuzioni informali e acquisizione di contributi scritti, predisposti dai componenti e da altri esperti.